Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 30 dicembre 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 dicembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA" NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1953

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 ottobre 1952, n. 29.

Istituzione in Sicilia di uffici informazioni e di assistenza per turisti.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 17 gennaio* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46 e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla istituzione in Sicilia di uffici informazioni e di assistenza per turisti;
Sulla proposta dell'assessore delegato per il turismo e lo spettacolo di concerto con quello per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 31 marzo, 20 settembre e 18 ottobre 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'assessore delegato per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere contributi, in misura non superiore al 70% della spesa sostenuta, ad Enti provinciali per il turismo o ad Aziende di C.S.T. per la istituzione e l'arredamento di uffici di informazioni ed assistenza per turisti in centri opportunamente scelti dallo stesso.

L'Assessore delegato è, altresì, autorizzato a concorrere nelle spese per il funzionamento di detti uffici in misura non superiore al 50% della spesa stessa.

Una somma pari al 50% del contributo accordato può essere erogata non appena l'Assessore delegato abbia approvato il progetto e il preventivo di spesa.

Art. 2.

Con apposita convenzione da stipularsi tra la Presidenza della Regione servizi del turismo e dello spettacolo di concerto con l'assessore per le finanze e l'ente che assume la iniziativa di cui all'articolo precedente, saranno stabilite le modalità per la custodia e la conservazione dei beni acquistati col contributo della Regione, nonchè per il funzionamento degli uffici di informazione e di assistenza.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto legislativo è stanziata nel bilancio della Regione la somma di lire 60.000.000, di cui trenta per l'esercizio in corso e trenta per il successivo esercizio finanziario sotto la rubrica « Presidenza della Regione servizi dello spettacolo e del turismo ».

La somma sarà prelevata dal cap. 219 del bilancio per lo esercizio in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 ottobre 1952.

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 13 *gennaio* 1953, *registro n.* 1, *foglio n.* 51.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 30.

Composizione della Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 17 gennaio* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto il regio decreto 12 novembre 1936, n. 2302;
Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46 e quelle ivi richiamate;
Sulla proposta dell'Assessore delegato ai servizi per il turismo e lo spettacolo;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 20 giugno, 11 settembre e 24 ottobre 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per i lavori pubblici, trasporti, comunicazioni e turismo;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, è composta, nell'ambito della Regione, da due funzionari di gruppo *A* addetti ai servizi per il turismo e lo spettacolo, di cui uno con funzioni di presidente, e da un rappresentante, anche estraneo all'Amministrazione regionale, per ciascuno degli Assessorati degli enti locali, delle finanze, dell'industria e commercio.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un impiegato addetto ai Servizi per il turismo e lo spettacolo.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1952

RESTIVO

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 13 *gennaio* 1953, *registro n.* 1, *foglio n.* 50.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 31.

Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 11 marzo 1952, n. 6, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 17 gennaio* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46 e quelle ivi richiamate;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 11 marzo 1952, n. 6;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1952, n. 6, allo scopo di renderne più agevole l'attuazione;
Sulla proposta dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo di concerto con gli Assessori per i lavori pubblici e per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 1° settembre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 11 marzo 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio della Regione possono essere istituiti villaggi turistici, campeggi e tendopoli ad iniziativa dell'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo o di enti pubblici o privati.

Gli Enti pubblici o privati che intendono istituire villaggi turistici, campeggi o tendopoli od ampliare quelli esistenti, debbono essere autorizzati dall'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo. Gli impianti esistenti debbono essere denunziati alla suddetta Amministrazione entro il 31 dicembre 1952 ».

Art. 2.

E' aggiunto il seguente art. 1-*bis*:

« L'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo si avvale degli Uffici tecnici provinciali o comunali o di liberi professionisti per la redazione dei progetti e per la direzione delle opere concernenti impianti da istituire dell'Amministrazione regionale.

I progetti, comprensivi, ove occorra, dell'arredamento, sono approvati in linea tecnica dall'Assessorato dei lavori pubblici il quale determina anche le modalità di esecuzione, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa nei limiti della legge 3 febbraio 1951, n. 165.

L'Assessore delegato ai Servizi del turismo e dello spettacolo provvede all'attuazione dei progetti a mezzo delle Amministrazioni comunali o provinciali per quanto concerne le opere stabili. L'Assessore ai lavori pubblici esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione, vista i certificati di acconto a mezzo di propri funzionari tecnici e provvede al collaudo delle opere. All'arredamento degli impianti (acquisti di tende, attrezzi e suppellettili) provvede l'Assessore delegato ai Servizi del turismo e dello spettacolo ».

Art. 3.

L'art. 3 è modificato come segue:

« L'Assessore delegato ai Servizi del turismo e dello spettacolo ha facoltà di concedere agli Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, in base a progetti esecutivi, contributi nelle spese d'impianto o di ampliamento di villaggi turistici, campeggi o tendopoli in misura non superiore al 30% delle spese occorrenti per la costruzione di opere stabili ed al 40% della spesa occorrente per l'arredamento (acquisto delle tende, degli attrezzi e delle suppellettili).

L'Assessore ai lavori pubblici approva in linea tecnica i progetti delle opere e dell'arredamento, si pronunzia sulla congruità dei prezzi, esercita l'alta sorveglianza sulla attuazione degli impianti, vista i certificati per eventuali acconti e approva il conto finale.

Le opere stabili e gli arredi ammessi al beneficio del contributo debbono essere mantenuti in buono stato e non possono essere destinati ad altro uso per un tempo non inferiore ad anni dieci a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Le modalità per la gestione degli impianti, per la custodia e la conservazione delle opere e degli arredi debbono formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra la Presidenza della Regione Servizi per il turismo e lo spettacolo e l'ente che assume l'iniziativa.

In caso di violazione delle norme del presente articolo o di inadempimento agli obblighi formanti oggetto della convenzione di cui al precedente comma, la Presidenza della Regione Servizi per il turismo e lo spettacolo previa contestazione degli addebiti nella semplice forma amministrativa, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, assegna a favore di terzi la gestione dell'impianto.

Nel decreto di assegnazione deve essere determinata la indennità dovuta al proprietario dell'impianto, eventualmente ridotta della somma necessaria al ripristino delle opere ed all'acquisto o riparazione degli arredi sottratti o deteriorati ».

Art. 4.

L'art. 7 è modificato come segue:

« La gestione dei villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale, ovvero la cessione in uso delle sole opere stabili degli stessi, è affidata ad Enti pubblici, organizzazioni o privati con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore delegato ai Servizi del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ».

Art. 5.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto legislativo è stanziata nel bilancio della Regione la somma di lire 250 milioni, di cui 200 milioni sotto la rubrica « Presidenza della Regione Servizi per il turismo e lo spettacolo » e lire 50 milioni sotto la rubrica « Assessorato dei lavori pubblici ».

La somma sarà prelevata dal cap. 281 del bilancio per lo esercizio 1951-52.

Per l'attuazione del presente decreto legislativo si applicano nei confronti dell'Assessorato dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione Servizi per il turismo e lo spettacolo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per la attuazione del presente decreto legislativo ».

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1952.

RESTIVO

D'ANGELO — MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 16 gennaio 1953, registro n. 1, foglio n. 54.

LEGGE 26 gennaio 1953, n. 1.

Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio* 1953)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per la durata di dieci anni, i redditi prodotti dalle navi appartenenti ad imprese aventi i requisiti di cui al successivo art. 8 che siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da non più di due anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che vi vengano iscritte entro i cinque anni successivi, semprechè si tratti di navi di nuova costruzione in cantieri nazionali o provenienti da bandiera estera che non siano state mai iscritte nelle matricole o nei registri nazionali.

Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione nei due anni anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la domanda per ottenere la esenzione di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La esenzione di cui al presente articolo decorre dalla data d'iscrizione delle navi, ma se questa sia anteriore alla entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo a restituzione della imposta percetta.

Art. 2.

I contratti concernenti l'acquisto o la costruzione di navi che rispondano ai requisiti di cui al primo comma dell'articolo precedente e che debbano essere iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire 500, ove la registrazione abbia luogo nella Regione stessa entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli atti costitutivi di società armatoriali che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 8 sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sempre che il relativo capitale sia destinato ad una delle finalità previste dagli articoli 1, 8 e 9 della presente legge.

Art. 4.

Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società armatoriali aventi i requisiti di cui al successivo art. 8 quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio ed alla sitemazione finanziaria di complessi industriali attinenti alla attività dell'impresa.

Art. 5.

Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sono compresi, quando ricorrano i requisiti di cui agli articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di navi, di beni in natura e di crediti connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale.

Art. 6.

Gli atti concernenti la emissione di obbligazioni o la costituzione di mutui da parte di società armatoriali, aventi i requisiti di cui al successivo art. 8 nonchè gli atti di consenso alla iscrizione, riduzione o cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni e dei mutui stessi, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, sempre che il ricavato dell'operazione abbia o abbia avuto una delle destinazioni di cui agli articoli precedenti.

Analogo beneficio si applica agli atti concernenti l'estinzione di obbligazioni emesse o di mutui contratti dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità del presente articolo.

Art. 7.

Le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle costituzioni di società armatoriali, agli aumenti di capitali, alle emissioni ed estinzioni di obbligazioni, alle costituzioni di mutui e alle iscrizioni, riduzioni o cancellazioni di ipoteche, che abbiano luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli precedenti sono subordinate al concorso delle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, la sede amministrativa e quella di armamento, nonchè, ove ne possieda, i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie e, se si tratti di impresa esercente la pesca, gli eventuali impianti per la lavorazione e conservazione del prodotto;

b) che tutte le navi di proprietà dell'impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione;

c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, facendovi altresì scalo normalmente in relazione alla natura dell'attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;

d) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre quando non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio;

e) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare.

Art. 9.

Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano alle imprese armatoriali di cui agli articoli precedenti, anche per l'esercizio delle industrie connesse alla pesca, quando tali imprese, oltre ai requisiti di cui all'art. 8, abbiano nella Regione la sede legale, amministrativa e di armamento e costituiscano nella Regione gli impianti fissi per la lavorazione del prodotto e sempreché tutte le loro navi siano iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia.

Art. 10.

I benefici fiscali previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, su istanza debitamente documentata da presentarsi a quest'ultimo.

Nella ipotesi di cui all'art. 2 il decreto stabilisce il termine entro cui deve procedersi alla iscrizione della nave.

Per dieci anni dalla iscrizione, la nave, sotto pena delle sanzioni di cui all'articolo seguente, non può essere trasferita ad altro compartimento marittimo.

Art. 11.

Le competenti amministrazioni regionali accertano il regolare adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10, eseguendo tutti i necessari controlli.

Le imprese sono obbligate ad esibire i certificati, i documenti, i registri e quant'altro sia ritenuto necessario all'attuazione delle anzidette funzioni di controllo.

Il mancato adempimento o l'inosservanza, anche parziali, di quanto prescritto dalle predette disposizioni importa la decadenza di diritto da tutte le esenzioni ed agevolazioni previste dalla presente legge, con effetto dalla data della loro concessione.

La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 gennaio 1953.

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 26 gennaio 1953, n. 2.

Provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio* 1953

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il maggior provento dipendente dall'aumento della addizionale istituita con decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nelle legge 25 aprile 1938, n. 614, prevista dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1, sarà versato su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, salve intese con gli organi del Governo centrale per la relativa utilizzazione anche in rapporto alle norme del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

Art. 2.

L'efficacia della legge 2 gennaio 1952, n. 1, è protratta, nel territorio della Regione, sino al 30 giugno 1958.

Art. 3.

Il provento di cui all'articolo precedente è destinato:

a) nella misura del 25 per cento per l'esercizio 1952-53 e del 10 per cento per i successivi, alla esecuzione di opere, di interesse di Enti pubblici e di Enti privati di assistenza e beneficienza, giuridicamente costituiti aventi per oggetto la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la riparazione di edifici destinati a brefotrofi, orfanotrofi ed ospizi per vecchi indigenti;

b) nella misura del 20 per cento per l'esercizio 1952-53 e del 15 per cento per i successivi alla concessione di contributi in favore di Enti di cui alla lettera *a*) per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la riparazione di edifici destinati a brefotrofi, orfanotrofi ed ospizi per vecchi indigenti;

c) nella misura del 10 per cento per l'esercizio 1952-53 e per i successivi, ad opere e spese di carattere straordinario e di interesse di Enti di culto, di beneficienza ed assistenza per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento delle rispettive finalità;

d) nella misura del 45 per cento per l'esercizio 1952-53 e del 65 per cento per i successivi, a contributi in favore di enti di cui alla lettera *a*) che gestiscono brefotrofi, orfanotrofi ed ospizi per vecchi, mediante assunzione della spesa per rette di ricovero di minori poveri e di vecchi indigenti inabili al lavoro anche ad integrazione di rette altrimenti corrisposte e dei contributi a cui provvede direttamente lo Stato.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo ha luogo con decreto dell'Assessore competente, nel quale è fatto obbligo di rendiconto fissandone i termini e le modalità.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 gennaio 1953.

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 26 gennaio 1953, n. 3.

Emendamento aggiuntivo al decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« Possono inoltre essere concessi contributi in favore di enti per la organizzazione, in Italia o all'estero, di mostre ed esposizioni che abbiano particolare interesse per l'economia siciliana e che servano a favorire la diffusione dei prodotti siciliani ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 gennaio 1953.

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 5 febbraio 1953, n. 4.

Concessione di contributi per la costruzione di case comunali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 6 del 7 febbraio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di lire 750 milioni, di cui 400 milioni nell'esercizio in corso e 350 milioni nell'esercizio 1953-54, per la concessione, in favore dei Comuni della Regione, di contributi in capitale da destinarsi alla costruzione, od al completamento anche mediante espropriazione ai sensi di legge, delle Case comunali.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 100 milioni da imputarsi per 50 milioni nell'esercizio in corso e 50 milioni nell'esercizio 1953-54 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione, di contributi da destinarsi alle riparazioni indispensabili ed urgenti delle case comunali esistenti.

Art. 2.

I contributi sono concessi a favore dei Comuni con popolazione non superiore ai 15 mila abitanti, nella misura massima di 15 milioni, con decreto dell'Assessore per gli enti locali, di concerto con gli Assessori per le finanze e per i lavori pubblici, e possono raggiungere il totale finanziamento della spesa, se contenuta nel limite massimo di 10 milioni per ciascun edificio.

Art. 3.

Le costruzioni ed i completamenti delle case comunali sono eseguiti su aree di proprietà comunale.

Ove il Comune non disponga di aree, o quelle di cui dispone non siano ritenute idonee, il Comune medesimo promuove i procedimenti di espropriazione che si renderanno necessari a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 8 febbraio 1923, n. 422.

L'approvazione dei progetti tecnici, con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

All'onere di cui all'art. 1 che incide sull'esercizio in corso si fa fronte mediante il prelievo dal fondo di cui al capitolo 219 della previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 febbraio 1953

RESTIVO

ALESSI — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 23 febbraio 1953, n. 5.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 15 ottobre 1952, n. 18, concernente: « Disposizioni per favorire il perfezionamento e la diffusione dei prodotti artigiani ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 28 febbraio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 15 ottobre 1952, n. 18, concernente: « Disposizioni per favorire il perfezionamento e la diffusione dei prodotti artigiani ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 febbraio 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 23 febbraio 1953, n. 6.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 15 ottobre 1952, n. 19, concernente: « Estensione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, ai mutui per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e cave ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 28 febbraio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 15 ottobre 1952, n. 19, concernente: « Estensione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, ai mutui per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e cave ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 febbraio 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 9 marzo 1953, n. 7.

Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 10 marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici l'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

L'Albo è pubblico ed ha un'apposita sezione per le cooperative.

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per concorrere agli appalti di importo superiore a lire cinque milioni, concessi dalle Amministrazioni pubbliche della Regione, quando gli appalti non siano affidati dallo Stato o da altri Enti per opere pubbliche che esulino dalla competenza regionale.

Tuttavia, sempreché per i lavori stessi non vi siano imprese idonee iscritte all'Albo, è in facoltà delle predette Amministrazioni di affidare appalti, nel caso di lavori speciali di importo superiore a lire cinque milioni, ad imprese non iscritte all'Albo, particolarmente attrezzate per la natura dei lavori da eseguire.

Gli appalti di lavori di importo inferiore ai 5 milioni possono essere affidati anche ad imprese non iscritte all'Albo, con la osservanza delle disposizioni vigenti per le singole amministrazioni ed enti, e, preferibilmente, a cooperative, anche non iscritte all'Albo.

Art. 3.

Le imprese iscritte all'Albo regionale sono ammesse alle gare di appalto, dietro presentazione del certificato di iscrizione all'Albo, rilasciato dal presidente della Commissione, di cui all'art. 21, del certificato generale del Casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti dal quale risulti che la ditta non è incorsa in nessuno dei casi che possono dar luogo ai procedimenti di cui agli articoli 17, 18 e 19, e, per le società commerciali, del certificato della Cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Le Amministrazioni interessate conservano, anche nei confronti delle imprese iscritte all'Albo, la facoltà prevista dall'art. 68, ultimo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 4 del capitolato generale per gli appalti, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895.

Art. 4.

Le imprese per le quali, dopo due mesi dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto provvedimento di iscrizione all'Albo regionale, o cambio di categoria od estensione a nuova specializzazione ai termini dell'art. 10, possono partecipare alle gare di appalto alle condizioni di cui all'articolo precedente, previo apposito certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 21, sempreché il provvedimento non sia stato emesso per mancata presentazione dei prescritti documenti.

Art. 5.

Le imprese iscritte nell'Albo nazionale sono ammesse alle gare di appalto alle condizioni di cui al precedente art. 3, ferme restando, per le imprese non aventi sedi nel territorio della Regione, le limitazioni previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1942, n. 511.

CAPITOLO II

Della iscrizione nell'Albo

Art. 6.

La iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale, della specializzazione dei lavori, e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica ed alla potenzialità finanziaria, secondo le categorie appresso indicate:

1) per lavori fino all'importo di lire 10.000.000;
2) per lavori fino all'importo di lire 25.000.000;
3) per lavori fino all'importo di lire 50.000.000;
4) per lavori fino all'importo di lire 100.000.000;
5) per lavori fino all'importo di lire 200.000.000;
6) per lavori fino all'importo di lire 500.000.000;
7) per lavori di importo superiore a lire 500 milioni.

Art. 7.

Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello delle categorie in cui è iscritta aumentato di un quinto e comunque non può gestire contemporaneamente più di tre appalti.

A tal fine l'impresa dovrà presentare, all'atto della gara, o, al momento in cui si conclude con atto formale la trattativa privata, una esplicita dichiarazione del numero e dell'importo degli appalti in atto gestiti per lavori delle pubbliche Amministrazioni della Regione.

Il suddetto divieto non si applica ai lavori da eseguire mediante appalto-concorso.

Per i limiti di classifica di cui all'art. 6 gli appalti continuativi vengono calcolati, per l'importo annuale ed ai fini del limite di cui al comma primo, per una unità.

Le dichiarazioni non rispondenti all'effettiva situazione comportano, a carico dell'impresa responsabile, l'incameramento della cauzione provvisoria o di quella definitiva, se è già depositata, e la esclusione dall'Albo a tempo indeterminato, con la rescissione del contratto eventualmente stipulato, e con le conseguenze di legge per danni subiti dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico.

E' fatto obbligo alle pubbliche Amministrazioni della Regione ed agli Enti pubblici di far pervenire, entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione, alla Segreteria dell'Albo, segnalazione della gara o della trattativa privata nella rispettiva competenza.

Art. 8.

Gli appaltatori possono essere iscritti all'Albo per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:

a) lavori stradali di terra e murari;
b) lavori edili in cemento armato;
c) lavori di restauro monumentali;
d) lavori idraulici, compresi acquedotti e fognature;
e) lavori marittimi;
f) opere a struttura metallica;
g) pavimentazione stradale;
h) lavori di armamento ferroviario;
i) ponti e strutture speciali;
l) gallerie;
m) impianti meccanici ed elettrici;
n) lavori, impianti, forniture speciali.

Art. 9.

L'iscrizione alla specializzazione è disposta in base al certificato di idoneità tecnica, di cui all'art. 11, lettera *h*).

Per le iscrizioni a specializzazioni, per le quali è necessaria, anche in rapporto alla categoria, la disponibilità di particolari mezzi di opera, attrezzi, macchinari, officina, ecc. la Commissione di cui all'articolo 21 prescrive la presentazione dei documenti comprovanti che l'impresa ne ha la disponibilità.

L'impresa può essere iscritta per più specializzazioni, semprechè sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

Art. 10.

Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dalla ultima revisione, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti.

L'estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui al precedente articolo.

La retrocessione dalla categoria e la modificazione della specializzazione può essere disposta di ufficio, in base alle risultanze della esecuzione dei lavori.

Art. 11.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale gli imprenditori debbono presentare domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana e, per gli stranieri, certificato prescritto allo stesso fine dallo Stato italiano;

b) certificato generale del Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti debitamente legalizzati, di data non anteriore rispettivamente a mesi due ed uno dalla domanda di iscrizione;

c) certificato di buona condotta morale rilasciato dal sindaco, di data non anteriore a mesi due dalla domanda di iscrizione;

d) certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, comprovante l'attività specifica della ditta o società;

e) certificato della Cancelleria del tribunale con l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnare legalmente la ditta o società;

f) per le società commerciali, certificato della Cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e che le suddette circostanze non si sono verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria *B*, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, deve prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto in sostituzione del certificato.

h) certificato dal quale risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede la iscrizione e che deve essere rilasciato:

1) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore di ufficio tecnico statale, provinciale, comunale o di altri enti ed istituti pubblici;

2) se trattasi di lavori privati, dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore o dal capo di una impresa regolarmente iscritta all'Albo, ed in tale caso tale dichiarazione dovrà essere sempre vistata dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore.

Il certificato deve contenere l'indicazione esatta dell'opera, della data in cui è stata eseguita, delle modalità e della regolarità di esecuzione ed ogni altra notizia atta a comprovare l'idoneità del richiedente;

i) per le società comunque costituite, l'atto costitutivo e il foglio degli annunzi legali o la *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana recante l'avviso della costituzione della società;

l) per le cooperative, l'atto costitutivo, l'elenco dei soci e il certificato attestante la iscrizione nel registro prefettizio. Per i consorzi di cooperative l'attestato di iscrizione al registro prefettizio è sostituito dalla copia legale del relativo decreto che ne ha riconosciuto la costituzione;

m) la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di cui all'articolo 16;

n) ogni altro documento che l'imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica e finanziaria.

Art. 12.

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente articolo debbono riferirsi, nel caso di società e di cooperative, a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonchè al direttore tecnico di cui all'art. 13.

Art. 13.

Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici, ai quali deve riferirsi il certificato di cui alla lettera *h*) dell'art. 11, dandone comunicazione all'Assessore ai lavori pubblici. Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche il direttore tecnico.

Durante l'esecuzione dei lavori, la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori sino alla estinzione di ogni rapporto (tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare, che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso), deve essere conferito al direttore tecnico della Società o ad un solo dei direttori, quando ve ne siano più, mediante apposita deliberazione o atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

Art. 14.

Il direttore della Società, finchè è a servizio di essa, può essere iscritto, a nome proprio, all'Albo regionale soltanto per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la società.

Art. 15.

Le società e le ditte individuali possono richiedere la sostituzione del direttore unico, presentando i prescritti documenti.

La sostituzione è obbligatoria nel caso previsto dal successivo art. 20.

Art. 16.

L'iscrizione all'Albo regionale è soggetta a tassa di concessione nelle seguenti misure:

a) fino a L.	10.000.000	di L. 1.000
b) fino a L.	25.000.000	di L. 2.500
c) fino a L.	50.000.000	di L. 5.000
d) fino a L.	100.000.000	di L. 10.000
e) fino a L.	200.000.000	di L. 20.000
f) fino a L.	500.000.000	di L. 50.000
g) oltre a L.	500.000.000	di L. 100.000

La tassa non subisce alcun aumento per ditte iscritte a più specializzazioni.

Il rinnovo annuale della iscrizione è soggetto a pagamento della tassa stessa ridotta del 50 per cento. La domanda di iscrizione all'Albo, di rinnovo di iscrizione, di passaggio di categoria, di estensione a nuova specializzazione, di revoca di provvedimenti disciplinari, deve essere presentata su carta da bollo.

I certificati dell'Ufficio per l'Albo degli appaltatori presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono rilasciati su carta da bollo.

Le tasse di cui ai precedenti commi sono ridotte del 75 per cento per le società cooperative e loro consorzi, ferme restando le altre agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

CAPITOLO III

Della sospensione e della cancellazione dall'Albo

Art. 17.

E' facoltà della Commissione di cui all'art. 21 deliberare la sospensione dall'Albo di quegli appaltatori:

a) che, pur non essendo stati dichiarati falliti, si trovino in stato di grave, accertato dissesto economico;

b) per i quali siano stati addottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi;

c) che siano incorsi in un procedimento amministrativo, per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

d) che nell'esecuzione dei lavori si siano resi colpevoli di negligenza non grave;

e) che nella esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati, siano incorsi nella violazione di norme dei regolamenti di igiene ed edilizi, ed alle prescrizioni dei piani regolatori;

f) che si siano resi recidivi nelle infrazioni alle leggi sociali;

g) che non abbiano provveduto al regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

h) che non abbiano provveduto a comunicare nel termine prescritto le notizie di cui al successivo art. 24.

Art. 18.

La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 17 non può superare la durata di mesi sei sempre chè non permanga la causa che l'ha determinata.

La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 17 è revocata allorchè, per accertamento diretto o su documentazione della parte, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e le società abbiano provveduto alla sostituzione di cui all'art. 20.

E' in facoltà della Commissione di sentire l'impresa prima di adottare il provvedimento di sospensione.

Art. 19.

A carico degli imprenditori è adottata la cancellazione dall'Albo:

a) per i casi di grave o ripetuta negligenza o di malafede;

b) per coloro che hanno riportato una condanna passata in cosa giudicata per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e per coloro che hanno riportato condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali;

c) per recidive infrazioni alle leggi sociali, ritenute gravi dalla Commissione;

d) in caso di recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 17;

e) per ripetute infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

f) per temeraria litigiosità;

g) per fallimento o liquidazione;

h) per cessazione di attività;

i) per mancato pagamento della tassa di cui all'art. 16.

Art. 20.

Le società, quando le ipotesi previste dagli articoli 17 e 19 si riferiscano alle persone indicate nell'art. 13, debbono procedere alla loro sostituzione, e, qualora non vi provvedano nel termine assegnato, incorrono nella sospensione o nella cancellazione dall'Albo.

CAPITOLO IV

Della Commissione e dell'Ufficio per la tenuta dell'Albo

Art. 21.

E' istituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici una Commissione permanente per l'iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, l'ammissione, la retrocessione dalla categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione, e la cancellazione dall'Albo regionale degli appaltatori.

Le deliberazioni della Commissione sono ratificate e rese esecutive dall'Assessore regionale ai lavori pubblici che, di sua iniziativa o su ricorso della parte potrà richiedere un supplemento di istruttoria ed una nuova deliberazione.

Art. 22.

La Commissione è costituita dall'Assessore ai lavori pubblici, o da un suo delegato, che la presiede, e da dodici membri scelti come segue:

a) quattro, in ragione di uno per ciascuno, dagli Assessori per gli enti locali, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il lavoro e per la previdenza sociale;

b) due dall'Assessore per gli enti locali, fra gli ingegneri capi delle provincie;

c) uno dal Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia;

d) tre su designazione delle associazioni degli imprenditori che abbiano organizzazione a carattere regionale;

e) due su designazione delle associazioni rappresentative delle società cooperative.

Il capo dell'Ufficio dell'albo degli appaltatori, di cui al successivo art. 26, svolge le funzioni di segretario.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Ai membri della Commissione che non risiedono in Palermo, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione stabiliti per il corrispondente grado, se sono funzionari regionali o statali, e quelli previsti per il personale di grado 5°, per gli estranei alla pubblica Amministrazione, oltre ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, nella misura prevista dalle norme in vigore.

Art. 23.

La Commissione si riunisce nell'ultima decade dei mesi di gennaio e di ottobre di ogni anno, e, su invito del presidente, ogni qualvolta dovrà decidere sulla iscrizione, passaggio di classifica, sospensione o cancellazione dall'Albo regionale anche di un solo imprenditore.

Nella riunione di gennaio la Commissione procede alla revisione dell'Albo in base ai dati ed agli elementi raccolti nell'anno precedente, ed in quella di ottobre, esamina le condizioni di cui agli articoli seguenti, prescrive gli atti istruttori necessari alla revisione medesima.

Le runioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno metà più uno dei componenti.

Art. 24.

Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modificazioni del loro stato giuridico.

Anche le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare immediatamente alla Commissione istituita dal precedente art. 21, tutte le variazioni di cui vengono a conoscenza e che si riferiscono agli appaltatori iscritti, entro i tre mesi dal giorno in cui si sono verificate.

Art. 25.

Il segretario della Commissione è tenuto a comunicare tempestivamente agli imprenditori interessati ed alle pubbliche Amministrazioni le decisioni adottate dalla Commissione.

Un estratto delle decisioni è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 26.

Alla diretta dipendenza dell'Assessore ai lavori pubblici è istituito un Ufficio per l'Albo regionale degli appaltatori.

L'Ufficio provvede alla regolare tenuta dell'Albo regionale ed alla raccolta delle notizie sulla idoneità tecnica, finanziaria e morale degli appaltatori.

Art. 27.

Per le spese inerenti al funzionamento ed alla tenuta dell'Albo è stanziato annualmente un apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 28.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono da comprendere fra le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, gli Enti ed Istituti pubblici, anche consortili, che operano nel territorio della Regione, nell'ambito della competenza della medesima.

Art. 29.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 1953

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 9 marzo 1953, n. 8.

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali; conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963; meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle esattorie condotte in delegazione governativa ed in gestione provvisoria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 10 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Proroga al 31 *dicembre* 1953 *dei contratti di appalto esattoriali e conferma in carica degli esattori e ricevitori provinciali per il decennio* 1954-63

Art. 1.

I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, per il decennio 1943-1952 sono prorogati al 31 dicembre 1953; le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.

Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma del decreto legislativo del Presidente della Regione del 13 aprile 1951, n. 23.

Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1° gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963.

Art. 2.

Gli esattori in carica che intendono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950 e 1951.

Le domande presentate prima della pubblicazione della presente legge, sono valide agli effetti della applicazione della medesima.

Tale disposizione è applicabile anche alle esattorie che, già soggette a soppressione ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applicazione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948-1952.

Gli esattori, che si trovino nella impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

Gli esattori nominati per asta o di ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963 sulla base dell'aggio minore tra quello contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952 e quello stabilito nel contratto di appalto in corso.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto in data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge e dei discendenti.

Art. 3.

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membri di Assemblee regionali e non sia intervenuto, da parte del Ministro per le finanze o dello Assessorato regionale per le finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma.

Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dall'Assessorato per le finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 587.

Nel caso previsto al comma precedente l'esattore, che non intenda accettare la conferma deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 4.

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento del l'aggio contrattuale in corso, il prefetto trasmette la domanda all'Assessore per le finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento di aggio non risulti giustificata.

L'aumento, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente, non può essere consentito in misura superiore al sessanta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o la aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio senza tener conto del rapporto percentuale di cui al comma precedente, può essere elevata sino all'8,50 per cento per il solo quinquennio 1954-1958; per il quinquennio 1959-1963 l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

La cessione di esattorie, che, a norma del presente articolo, abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1954-1958 salvo l'eccezione prevista nel quinto comma dell'art. 2 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

Le esattorie, che al 15 maggio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali.

Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata richiesta o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati, a norma del secondo comma dell'art. 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 104, anche indipendentemente da richiesta del Comune o del consorzio.

E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di provvedere con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata — quinquennio o decennio — del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il 10 per cento.

Art. 6.

Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge concernenti la facoltà di chiedere la conferma, il termine per presentare la domanda relativa, la misura massima dell'aumento di aggio, la facoltà di negare la conferma quando lo aumento richiesto non risulti giustificato, la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio, si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate all'Assessore per le finanze, che emette i provvedimenti relativi, sentiti il prefetto e l'Amministrazione provinciale.

Art. 7.

Il limite di un milione previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

Art. 8.

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante la polizza fidejussoria prevista, quanto alla misura e alle modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive, e le disposizioni circa la riduzione della misura delle cauzioni valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954-1963.

L'emissione delle polizze fidejussorie è fatta dagli istituti ed enti all'uopo autorizzati dal Ministero delle finanze.

Art. 9.

L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi più favorevoli aziendalmente stipulati costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunziata dal prefetto, su proposta del competente Ispettorato del lavoro con la osservanza della procedura di cui al predetto art. 21.

La disciplina dei rapporti di impiego del personale esattoriale sarà regolata con legge separata.

TITOLO II

Meccanizzazione dei ruoli

Art. 10.

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

Art. 11.

L'Assessore per le finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli enti esattori;

b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;

c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

Art. 12.

La meccanizzazione dei ruoli è affidata per tutto il territorio della Regione al Consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi a norma della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per le finanze.

Art. 13.

Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria;

b) con un contributo annuo, di esercizio da corrispondersi dalle esattorie che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;

c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto terzi;

e) con il provento di cui all'articolo seguente.

L'ammontare dei contributi indicati nelle lettere *a*) e *b*) è stabilito con deliberazione del Consorzio concessionario.

Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione sia i contributi specificati nel comma precedente.

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonchè gli stampati occorrenti.

Art. 14.

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico che andranno in riscossione nel 1953 la quota di tributo inscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione dei ruoli e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

Art. 15.

Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dalla Regione quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli è dovuto al Consorzio concessionario un compenso nella misura che sarà determinata dall'Assessorato per le finanze, sentito il Consorzio medesimo. Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio concessionario.

Art. 16.

Nel caso di mancato pagamento da parte degli esattori delle imposte dirette dei contributi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 13 e di mancato versamento al Consorzio concessionario del contributo indicato nella lettera *c*) dell'articolo stesso, l'Assessorato per le finanze può, per il loro recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2 % (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5% (cinque per cento) a favore del Consorzio concessionario.

Art. 17.

Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non superi il 4 ed in eccesso dal 5 in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri enti impositori oltre la Regione; dell'ente impositore che ha il carico più elevato, quando, tra più enti impositori non figura la Regione.

Art. 18.

Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto di ufficio per ogni notizia di cui vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione si applica l'art. 326 del Codice penale.

Art. 19.

Per le vertenze che dovessero sorgere tra enti impositori ed il Consorzio concessionario, per tutto quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio medesimo, sono applicabili le norme dell'art. 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401.

TITOLO III

Norme integrative transitorie per la gestione di esattorie condotte in delegazione governativa ed in gestione provvisoria

Art. 20.

Gli esattori delle imposte dirette che abbiano chiesta la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1950, n. 28, e dell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 13 aprile 1951, n. 23 e che abbiano continuato a gestire le esattorie disdettate in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 4 della citata legge sono equiparati ai gestori provvisori di cui all'art. 22 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 21.

Per gli anni 1950, 1951, 1952 e 1953 l'Assessore per le finanze è autorizzato a rimborsare ai delegati governativi ed ai gestori provvisori di esattorie delle imposte dirette, le spese effettivamente sostenute che risultino strettamente indispensabili ai fini della gestione e che non siano coperte dall'aggio riscosso.

Ove più esattorie siano gestite dalla stessa persona od ente, il rimborso di cui al comma precedente sarà determinato in base ai conti economici di tutte le esattorie gestite.

Art. 22.

Le domande per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 21, corredate di un dettagliato e documentato conto economico, dovranno pervenire all'Assessorato per le finanze entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale il rimborso viene richiesto.

Tale termine è di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per le domande relative agli anni 1950 e 1951.

L'ammontare del rimborso sarà determinato con decreto dell'Assessore per le finanze su proposta di una Commissione composta:

a) da un presidente scelto dall'Assessore per le finanze;

b) dal direttore regionale delle finanze, o, in sua sostituzione da un funzionario della Direzione regionale delle finanze di grado non inferiore al 6°;

c) dal capo della divisione imposte dirette della direzione regionale delle finanze;

d) dal ragioniere generale della Regione siciliana;

e) da un magistrato della Corte dei conti;

f) da due tecnici scelti dall'Assessore per le finanze, appartenenti uno alla categoria dei datori di lavoro e l'altro alla categoria dei lavoratori.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore per le finanze ed è assistita da un segretario scelto fra i funzionari della Direzione regionale delle finanze.

Art. 23.

Ai pagamenti da effettuare a norma del precedente art. 21 sarà provveduto con lo stanziamento, da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio della Regione, delle somme necessarie che risulteranno dai relativi accertamenti.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, utilizzando le disponibilità del cap. 219 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 marzo 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1953, n. 9.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente: « Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente: « Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1953, n. 10.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1952, n. 10, concernente: « Agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1952, n. 10, concernente: « Agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1953, n. 11.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 5 agosto 1952, n. 12, concernente: « Disposizioni per accelerare l'attuazione della riforma agraria ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 5 agosto 1952, n. 12, concernente: « Disposizioni per accelerare la attuazione della riforma agraria ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1953

RESTIVO

GERMANA

LEGGE 13 marzo 1953, n. **12**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 21, concernente: « Autorizzazione della ulteriore spesa di lire cento milioni per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 21, concernente: « Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire cento milioni per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1953

RESTIVO

GERMANA' — LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1953, n. **13**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 27, concernente: « Interventi a favore della cotonicoltura ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 27, concernente: « Interventi a favore della cotonicoltura ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1953

RESTIVO

GERMANA' — LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1953, n. **14**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 25 ottobre 1952, n. 28, concernente: « Facoltà di delega del Presidente della Regione siciliana e degli Assessori a favore dei capi servizi delle singole amministrazioni regionali ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 25 ottobre 1952, n. 28, concernente: « Facoltà di delega del Presidente della Regione siciliana e degli Assessori a favore dei capi servizi delle singole Amministrazioni regionali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 marzo 1953, n. **15**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 23: « Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 700 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, concernente studi e ricerche nel campo minerario ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 23: « Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 700 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, concernente studi e ricerche nel campo minerario ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 marzo 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 14 marzo 1953, n. **16**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 24: « Autorizzazione di una nuova spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla legge 28 luglio 1949, n. 40, per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e cave ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 24: « Autorizzazione di una nuova spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla legge 28 luglio 1949, n. 40, per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti nelle miniere e cave ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 marzo 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 14 marzo 1953, n. 17.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, concernente: « Aumento della spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, concernente: « Aumento della spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 marzo 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 14 marzo 1953, n. 18.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26: « Emendamenti aggiuntivi alla legge 3 giugno 1950, n. 35, concernente i Centri sperimentali per l'industria ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26: « Emendamenti aggiuntivi alla legge 3 giugno 1950, n. 35, concernente i Centri sperimentali per l'industria ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 marzo 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1953, n. 19.

Istituzione di una unità ospedaliera circoscrizionale in Salemi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 21 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 23 del 5 luglio 1949, nonchè dell'allegata tabella, viene istituita una unità ospedaliera circoscrizionale nel comune di Salemi in sostituzione di quella prevista per la frazione di Paparella nel comune di Erice.

La nuova unità circoscrizionale comprenderà anche i comuni di Vita, Santa Ninfa, Calatafimi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1953

RESTIVO

PETROTTA LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1953, n. 20.

Istituzione di borse di addestramento per i Chimici della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 21 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a conferire borse di addestramento dell'ammontare di L. 250.000 in favore dei chimici della Regione per compiere un tirocinio pratico presso aziende industriali chimiche.

Art. 2.

Per l'assegnazione delle borse di addestramento si applicano le norme contenute nell'art. 3 della legge 8 agosto 1949, n. 48, e le relative norme regolamentari approvate con decreto Presidenziale 20 gennaio 1950, n. 1.

La preventiva ripartizione delle borse fra le varie categorie di chimici è effettuata dall'Assessorre per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, nel decreto con cui vengono banditi i concorsi.

Art. 3.

Nel decreto, col quale vengono banditi i concorsi, è indicato il criterio di erogazione delle borse e sono stabiliti i controlli atti a garantire che gli assegnatari delle borse traggano profitto dall'aiuto loro concesso.

Art. 4.

I chimici sono ammessi al tirocinio, di cui all'art. 1, previ accordi con le aziende presso le quali l'addestramento sarà svolto.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge l'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 6.

Per l'erogazione delle borse previste dalla presente legge è stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e per cinque esercizi finanziari consecutivi, la somma annua di L. 3.000.000 che, per l'esercizio in corso, sarà prelevata dal cap. 219 del bilancio regionale 1952-53.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1953, n. 21.

Concessione di contributi a scuole a carattere artigiano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 21 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria e commercio, sentito quello per la pubblica istruzione, è autorizzato a concedere contributi a scuole ed istituti, nei quali gli alunni vengono avviati ai mestieri artigiani, a quelle attività e professioni che hanno attinenza con l'artigianato.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi per migliorare il funzionamento e per completare l'attrezzatura delle scuole ed istituti.

Art. 3.

L'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con quello per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, è autorizzato altresì a concedere contributi a cooperative artigiane, per impiantare, completare e migliorare i propri laboratori nonchè per la corresponsione di premi di incoraggiamento agli artigiani soci delle cooperative stesse.

Art. 4.

L'ammontare del contributo non potrà superare la misura del 50% della spesa totale occorrente.

Qualora per le stesse finalità concorrano a qualsiasi titolo, in forma contributiva, lo Stato ed altri enti pubblici, il contributo è concesso solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato o di altri enti sia inferiore al 50 % della spesa, e sarà determinato in modo che non superi, in complesso, il suddetto limite del 50 %.

Art. 5.

L'istanza per ottenere i contributi di cui alla presente legge, corredata dai preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere del Comitato consultivo per l'artigianato, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità richieste dalla presente legge, determina con suo decreto, sentito l'Assessore per la pubblica istruzione nel caso previsto dall'art 1 e di concerto con quello per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale nel caso previsto dall'art. 3, la misura del contributo e le modalità dei controlli per il suo utile impiego.

E' in facoltà dell'Assessore per l'industria e commercio, una volta che sia stato deliberato l'ammontare del contributo, di corrispondere acconti che, complessivamente, non superino il 40% del contributo stesso.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei fini, previsti dalla presente legge, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-1953, la spesa annua di L. 10.000.000, da prelevare dai fondi a disposizione nel cap. 219.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1953, n. 22.

Modifica dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1951, n. 13, relativa alla concessione all'Istituto Talassografico di Messina di un contributo per il concorso alle spese di funzionamento e di un contributo per la costruzione dell'acquario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 21 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 2 della legge 10 febbraio 1951, n. 13 è modificato come segue:

« A partire dall'esercizio 1950-51 e per un periodo di anni 5, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000, in aggiunta a quella a carico dello Stato, per il funzionamento dell'Istituto stesso.

La spesa dovrà iscriversi nel bilancio della Regione siciliana, rubrica « Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1953

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 23 marzo 1953, n. 23.

Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 25 *marzo* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa annua di lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio in corso per la concessione di contributi diretti ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura nel territorio della Regione, di edifici destinati a case di riposo per vecchi e per adulti inabili in stato di povertà, nonchè di ricoveri notturni per indigenti e di edifici destinati a case di riposo per pensionati e vecchi non indigenti.

Art. 2.

Alle opere costruttive eseguite in esecuzione della presente legge si applicano tutte le agevolazioni fiscali previste dalle leggi della Regione per le nuove costruzioni edilizie.

Per le opere costruttive eseguite in virtù della presente legge le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, è estesa allo sgravio totale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Art. 3.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per gli enti locali e possono raggiungere il totale finanziamento della spesa, se contenuta nel limite massimo di lire 25.000.000 per ciascun edificio eccetto che per le case di riposo per pensionati e vecchi non indigenti per le quali detto limite viene elevato fino a L. 50.000.000.

La liquidazione del contributo è effettuata per quote in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori o comunque in misura non inferiore al 75% dello stato di avanzamento stesso.

I contributi relativi alle attrezzature possono essere erogati a presentazione di contratto di fornitura e la liquidazione è disposta a seguito di avvenuto collaudo.

Art. 4.

I contributi di cui agli articoli precedenti possono essere concessi a Comuni o ad enti giuridicamente riconosciuti aventi scopo di assistenza e beneficenza fino all'intero ammontare della spesa.

Art. 5.

I contributi predetti possono inoltre essere concessi ad enti ed associazioni civili e religiosi, non riconosciuti giuridicamente ma già esistenti, per il completamento, il restauro, l'adattamento e l'attrezzatura di edifici già destinati ad uso di beneficenza od assistenza, purchè tali edifici siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza, per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di completamento, restauro ed adattamento, mediante trascrizione di apposita convenzione nei pubblici registri immobiliari.

In caso di inadempienza i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo ricevuto.

Art. 6.

Per l'ampliamento, il riattamento e la attrezzatura degli edifici di cui all'art. 1 non si può superare complessivamente il 50% delle somme di cui alla presente legge.

Art. 7.

All'onere di cui all'art. 1 che incide sull'esercizio in corso, si fa fronte mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 219 della previsione della spesa del bilancio 1952-53.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Le opere di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 9.

Alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1953, n. 2, sono soppresse le seguenti parole: « ed ospizi per vecchi indigenti ».

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 marzo 1953

RESTIVO

ALESSI — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 2 aprile 1953, n. **24**.

Erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 2 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Sarà eretto in Palermo un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Vittoria.

Art. 2.

E' istituita una Commissione per la scelta dell'area in cui il monumento dovrà sorgere, la formazione del bando di concorso nazionale e l'espletamento dello stesso nonchè l'amministrazione delle offerte fatte da enti e cittadini.

La Commissione è così formata:

1) il Presidente della Regione, che la convoca e la presiede;

2) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

3) l'Assessore regionale ai lavori pubblici;

4) il Sindaco di Palermo;

5) un deputato regionale designato dal presidente dell'Assemblea;

6) un urbanista designato dalla Direzione nazionale dell'Istituto nazionale di urbanistica;

7) uno scultore designato dal direttore dell'Istituto di belle arti di Roma.

La Commissione è assistita dall'ingegnere direttore dell'Ufficio dei lavori pubblici del comune di Palermo che avrà le funzioni di segretario.

Art. 3.

La nomina dei membri della Commissione nonchè i risultati del concorso sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 5.000.000 da prelevarsi dal capitolo 217 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1952-1953.

Con successivo provvedimento legislativo sarà autorizzata la spesa occorrente per la realizzazione del monumento prescelto.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1953

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 2 aprile 1953, n. **25**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo di odontoiatria presso l'Università degli studi di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 2 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Catania una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di odontoiatria presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decorrenza dall'anno accademico 1952-1953.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua massima di L. 1.800.000, che sarà prelevata dal capitolo 219 del bilancio per l'esercizio in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1953

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 2 aprile 1953, n. 26.

Disciplina dell'uso degli apparecchi da banco nella preparazione di acque e bevande gassate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 2 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui al regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601, e ogni altra norma in materia, gli apparecchi da banco per la preparazione estemporanea di acque e bevande gassate, previsti dall'art. 13 del regolamento predetto, debbono essere installati ed adoperati esclusivamente al banco di vendita al pubblico. Essi non possono essere comunque muniti di dispositivi di imbottigliamento e tappamento e debbono essere adoperati esclusivamente per la preparazione estemporanea di acque e bevande gassate.

Art. 2.

Entro il termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, tutti coloro che hanno apparecchi da banco dovranno richiedere al sindaco il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con le modalità previste dal titolo II del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601.

Nel caso in cui detti apparecchi, a seguito degli accertamenti, non rispondano ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo precedente e non offrano le necessarie garenzie igieniche e sanitarie, il sindaco, su parere dell'ufficiale sanitario, intimerà all'esercente di eseguire i lavori necessari, prefiggendo un congruo termine per la esecuzione, trascorso il quale, ove non si ottemperi all'ingiunzione, potrà disporre la sospensione dell'esercizio.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso nei termini e modi di cui all'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601.

Le spese per i sopraluoghi e le analisi sono a carico dell'esercente.

Art. 3.

Ai contravventori alle disposizioni della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 25 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1953

RESTIVO

BIANCO

LEGGE 2 aprile 1953, n. 27.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1952, n. 16, concernente: « Istituzione di un posto di professore di ruolo di tisiologia presso l'Università degli studi di Palermo ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 2 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1952, n. 16, concernente: « Istituzione di un posto di professore di ruolo di tisiologia presso la Università degli studi di Palermo » con le seguenti modifiche:

Sostituire l'art. 1 con il seguente:

« L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decorrenza dall'anno accademico 1952-53 »;

Sostituire l'art. 2 con il seguente:

« Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua massima di L. 1.800.000 che sarà prelevata dal capitolo 219 del bilancio per l'esercizio in corso ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1953

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 2 aprile 1953, n. 28.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1952, n. 17, concernente: « Istituzione di un posto di professore di ruolo di urologia presso l'Università degli studi di Palermo ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 2 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1952, n. 17, concernente: « Istituzione di un posto di professore di ruolo di urologia presso l'Università degli studi di Palermo » con le seguenti modifiche:

Sostituire l'art. 1 con il seguente:

« L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo, una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di urologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1952-53 »;

Sostituire l'art. 2 con il seguente:

« Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua massima di L. 1.800.000 che sarà prelevata dal capitolo 219 del bilancio per l'esercizio in corso ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1953

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 15 aprile 1953, n. 29.

Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle Esattorie delle imposte dirette.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 16 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al fine di soddisfare alle esigenze determinate dalla particolare situazione delle Esattorie delle imposte dirette della Sicilia, assicurando la maggiore regolarità del servizio, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Esattorie medesime è regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 106, 107 e 108 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, il licenziamento dei dipendenti che risultino iscritti da almeno tre mesi al Fondo di previdenza di cui al regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, può aver luogo solo per:

a) motivi disciplinari tanto gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria dei rapporti di lavoro;

b) accertato rendimento insufficiente;

c) sopravvenuta inidoneità fisica;

d) riduzione non inferiore al quarto dei contribuenti tassati durante l'anno precedente alla data di inizio dell'ultimo contratto di appalto ed, in tal caso, in misura non eccedente detta percentuale;

Il licenziamento può aver luogo, altresì, nel caso di meccanizzazione dei servizi, limitatamente alla quota di personale che sarà determinata con decreto dell'Assessore regionale per le finanze, previa valutazione tecnica dell'entità e dell'efficienza del macchinario.

Gli esattori delle Imposte dirette non possono, inoltre, procedere al trasferimento del personale anzidetto se non per comprovate esigenze di servizio.

Art. 3.

La violazione degli obblighi di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti, irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

La decadenza può essere pronunziata su proposta, oltre che dell'Intendente di finanza, anche del competente Ispettorato del lavoro con la osservanza della procedura di cui al predetto art. 21.

Art. 4.

Quando il licenziamento avvenga per riduzione dei contribuenti tassati, o per meccanizzazione dei servizi, al dipendente licenziato compete, in aggiunta alle normali indennità previste dai contratti di lavoro, una indennità speciale pari ad un sesto dell'indennità normale di anzianità per gli anni o frazione di anno oltre il quinto e fino al decimo; ad un quarto oltre il decimo e fino al ventesimo; ad un terzo oltre il ventesimo anno.

Art. 5.

A cura delle competenti Amministrazioni, gli articoli 2, 3 e 4 della presente legge devono integralmente riprodursi negli avvisi di asta per il collocamento delle esattorie e di essi deve farsi espressa menzione nei contratti di appalto da stipularsi ai sensi dell'art. 38 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, oppure negli atti con cui venga affidata, in qualunque modo, la gestione di una Esattoria.

Art. 6.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esattori in carica, i delegati governativi ed i gestori provvisori di esattorie delle Imposte dirette dovranno depositare presso l'Intendenza di finanza, a norma dell'art. 108 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, l'elenco del personale dipendente dalla Esattoria gestita, distinto per collettori, ufficiali esattoriali, personale amministrativo e messi notificatori.

Per ogni unità di personale dovrà allegarsi all'elenco di cui al precedente comma, una dichiarazione, controfirmata dall'impiegato interessato, dalla quale risultino le generalità dell'impiegato, la qualifica, la data di assunzione in servizio e la data di iscrizione al Fondo di previdenza.

Le variazioni che si verificheranno nell'organico del personale successivamente alla presentazione dell'elenco dovranno essere comunicate alla Intendenza di finanza entro trenta giorni dalla data in cui abbiano a verificarsi.

Le Intendenze di finanza cureranno la tenuta ed il controllo degli elenchi.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 aprile 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 21 aprile 1953, n. 30.

Provvedimenti per il potenziamento della viabilità, dell'edilizia popolare e dell'economia della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO PRIMO

Impiego del contributo di Solidarietà nazionale

Art. 1.

L'importo di 25 miliardi, disponibile sul contributo di Solidarietà nazionale, determinato ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1091, è destinato, in conformità dell'art. 38 dello Statuto siciliano, all'esecuzione dei seguenti lavori:

1) Viabilità (compresa la partecipazione per la spesa di un miliardo, a Consorzi per strade di grande comunicazione)	L. 12.000.000.000
2) Edilizia popolare e opere pubbliche connesse per la sistemazione di famiglie disagiate dei quartieri urbani affollati:	
a) edilizia popolare	» 6.500.000.000
b) opere pubbliche connesse	» 1.500.000.000
3) Costituzione o potenziamento di zone industriali	» 3.000.000.000
4) Impianti ed attrezzature per la valorizzazione dei prodotti agricoli o per l'attivazione degli scambi commerciali	» 2.000.000.000
Totale	L. 25.000.000.000

Art. 2.

Il Governo della Regione è autorizzato ad utilizzare, per la esecuzione dei lavori finanziati con il Fondo di solidarietà, le economie realizzate sugli impegni assunti per i lavori stessi, nonchè le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla gestione del Fondo.

Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 3.

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con gli Assessori, alle cui attribuzioni le singole categorie di lavori si riferiscono o con l'Assessore per le finanze.

Ai fini della formulazione dei programmi previsti dal comma precedente si osserva, in quanto applicabili, la norma dell'art. 24 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56.

TITOLO SECONDO

Provvedimenti per la viabilità

Art. 4.

E' istituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici l'Ufficio regionale della strada, al quale è affidata la gestione tecnico-amministrativa ed economica dei lavori previsti al n. 1 dell'art. 1 della presente legge.

L'Ufficio provvede, nei limiti della competenza regionale, allo studio dei problemi della viabilità, coordinando le attività, in materia stradale, delle amministrazioni regionali, degli Enti locali e dei consorzi, avvalendosi per l'espletamento dei compiti tecnici anche degli uffici degli Enti locali.

Art. 5.

E' istituito il Registro regionale della strada per la elencazione, descrizione, classificazione o rilevamento delle strade nella Regione siciliana. L'impianto o l'aggiornamento sono affidati all'Ufficio di cui all'articolo precedente.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, il regolamento per la tenuta ed il funzionamento del suddetto Registro.

Art. 6.

All'Ufficio regionale della strada è attribuita altresì la competenza relativa alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione delle seguenti strade:

a) strade regionali, comprese le trazzere trasformate in rotabili;

b) strade di collegamento interprovinciali o di interesse economico regionale, di pertinenza degli Enti locali;

c) strade per le quali l'Amministrazione della Regione ritiene di provvedere in tutto o in parte alla temporanea gestione;

d) strade da classificare, che previ accordi con l'Amministrazione dello Stato, sono assunte in gestione dalla Regione;

e) strade la cui costruzione, finanziata da altri enti, è affidata alla Regione.

Per ogni categoria delle opere di cui sopra è istituito apposito capitolo nel bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Si applicano all'Ufficio regionale della strada le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 settembre 1951, n. 29.

Art. 7.

La classificazione delle strade, o l'attribuzione della competenza per le strade di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo precedente sono disposte, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore per le finanze, sentita l'Amministrazione dell'Ente locale interessato. Il decreto deve indicare la eventuale inclusione della strada nel demanio regionale ovvero i limiti della gestione.

Se il decreto del Presidente della Regione concerne il passaggio al demanio regionale di strade provinciali, viene emesso previa delibera dei competenti organi amministrativi, mediante la quale sia contratto l'impegno di assumere la sistemazione e la manutenzione per un adeguato onere di strade di competenza comunale.

Art. 8.

Il Governo della Regione, per i mutui contratti, al fine di provvedere alle spese di sistemazione delle strade di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, è autorizzato a concedere, per la durata dei mutui, e, comunque, per non oltre venti anni, un contributo costante pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata in base al tasso del mutuo e la rata di ammortamento calcolata in base a detto tasso ridotto fino a un massimo del 5 per cento. L'ammontare del contributo è versato dalla Regione direttamente all'Ente mutuante.

In ordine ai detti mutui può essere accordata la garanzia della Regione per sorte, capitale ed interessi.

In tale ipotesi, ove l'ammontare a complemento delle rate di ammortamento non sia corrisposto dagli enti mutuatari alle scadenze stabilite, l'Assessore per le finanze è autorizzato, previa semplice notificazione della inadempienza, e senza preventiva escussione dell'ente debitore, ad eseguire il pagamento delle somme dovute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo l'Amministrazione regionale surrogata in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Le somme occorrenti per gli adempimenti di cui sopra sono stanziate annualmente con la legge di bilancio.

Art. 9.

Quando le strade di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 hanno anche funzioni di circonvallazione i relativi progetti possono prevedere la utilizzazione delle zone latistanti, in armonia con le caratteristiche urbanistiche della zona servita e sono approvati dall'amministrazione comunale interessata secondo le norme delle leggi vigenti.

In tal caso la espropriazione si può estendere oltrechè a tutta l'area necessaria per la sede stradale ad una fascia latistante per una profondità non superiore a metri 60 dai due fili stradali.

Art. 10.

Per la esecuzione dei progetti di cui all'articolo precedente hanno facoltà di procedere alle espropriazioni tanto gli Enti locali quanto, nel caso di finanziamento regionale, l'Ufficio regionale della strada.

Il prezzo di esproprio è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto senza tener conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente ai programmi di cui all'art. 3, alle previsioni dei progetti e alla esecuzione delle opere.

Art. 11.

Gli Enti locali e l'Ufficio regionale della strada provvedono alla utilizzazione delle zone latistanti anche, occorrendo, mediante alienazione, nelle forme ed alle condizioni di cui all'art. 20. Il prezzo di alienazione non potrà mai essere inferiore a quello di esproprio.

Le somme ricavate dall'alienazione delle aree effettuata dall'Ufficio regionale della strada sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione e destinate, con decreto dell'Assessore per le finanze, allo stesso Ufficio per l'adempimento dei suoi compiti.

Le somme ricavate dall'alienazione delle aree effettuata dagli Enti locali sono versate in apposito capitolo dei rispettivi bilanci e destinate all'ulteriore attuazione delle finalità della presente legge.

Le aree espropriate che, pur ricadendo nelle zone latistanti la strada di circonvallazione, non vengono destinate ad opere pubbliche, possono essere richieste dagli espropriati o dai loro eredi, con diritto di prelazione, semprechè i medesimi si impegnino sotto pena di decadenza di diritto, a costruirvi, in armonia alle prescrizioni del progetto entro un biennio.

Tale prelazione deve essere esercitata, nel termine ed alle condizioni di cui al successivo art. 20.

Art. 12.

I proprietari di beni immobili che risultano avvantaggiati dalla esecuzione di opere di nuova costruzione, di trasformazione o di sistemazione previste dal presente titolo, sono tenuti al contributo di miglioria ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

I proventi del contributo sono versati in apposito capitolo del bilancio della Regione ed assegnati all'Ufficio regionale della strada a norma e per le finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Per la costruzione di strade di grande comunicazione, l'Amministrazione regionale può entrare in consorzio, a mezzo dell'Ufficio regionale della strada, con altri Enti pubblici. A tale scopo è autorizzata la spesa di un miliardo prevista dal n. 1 dell'art. 1 della presente legge.

La partecipazione al consorzio è regolata da apposita convenzione da stipularsi dall'Ufficio regionale della strada e da approvarsi su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta.

La quota di partecipazione è interamente accreditata all'Ufficio regionale della strada.

TITOLO TERZO

Provvedimenti per la sistemazione in nuovi alloggi di famiglie disagiate dei quartieri urbani affollati

Art. 14.

Per consentire il risanamento di quartieri urbani l'Assessorato dei lavori pubblici provvede alla costruzione di case popolari da destinare alle famiglie dei quartieri da sgombrare, secondo il programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

Le case da costruire devono corrispondere alle caratteristiche prescritte dall'art. 3 delle norme integrative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, emanate con decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11.

Art. 15.

Per la costruzione delle case popolari, di cui al precedente articolo, l'Assessore per i lavori pubblici si avvale dei Comuni e dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

Può anche avvalersi degli Istituti autonomi delle case popolari, nonchè degli Enti morali e società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

La gestione degli alloggi per conto della Regione è normalmente affidata all'Ente siciliano per le case ai lavoratori ed ai Comuni. Può anche essere affidata agli altri enti indicati nel precedente comma.

Art. 16.

Gli alloggi sono destinati alle famiglie da sfollare in base ad un rilevamento nominativo delle famiglie predette, che tenga conto, ai fini della precedenza nell'assegnazione della composizione delle famiglie stesse e dalle condizioni di abitabilità degli alloggi da sgombrare.

Il rilevamento deve essere accompagnato da una scheda anagrafica relativa a ciascuna famiglia.

Art. 17.

L'approvazione dei progetti delle opere edili, la determinazione dei canoni di affitto o di ammortamento, la gestione sono effettuati con le modalità e condizioni previste dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive norme integrative e di attuazione.

Art. 18.

L'ammontare delle rate di ammortamento degli alloggi assegnati a riscatto, detratta la quota relativa alle spese di gestione, è versata dagli enti gestori in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.

Allo stesso capitolo è versato l'importo dei canoni degli alloggi dati in locazione semplice, al netto delle spese d gestione.

Le somme versate ai sensi del presente articolo sono destinate, con decreto dell'Assessore per le finanze, ad ulteriori programmi di edilizia

Le quote relative alle spese di gestione sono determinate dall'Assessore per i lavori pubblici sentiti gli enti gestori.

Art. 19.

L'Assessore per i lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, può provvedere, a totale carico della Regione, alle opere pubbliche relative ai servizi stradali, igienici e di illuminazione connessi alle nuove costruzioni edilizie previste nel presente titolo. Per tale finalità è autorizzata la spesa di un miliardo e cinquecento milioni.

Art. 20.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14 l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alle espropriazioni occorrenti.

L'Assessore può, altresì, su richiesta dei Comuni interessati, in rapporto a particolari esigenze di organicità, determinare con suo decreto, zone di espansione degli aggregati urbani destinate a comprendere le nuove case delle famiglie da alloggiare da quartieri affollati.

Nell'ambito delle suddette zone l'Assessore procede alle espropriazioni della totalità delle aree inedificate, nonchè delle costruzioni che contrastino con le finalità delle zone stesse.

Le aree che, per ricadendo nelle zone di cui al presente articolo, non vengono destinate alla costruzione degli alloggi indicati dall'art. 14 nè ad opere pubbliche possono essere alienate dall'Amministrazione che ha eseguito l'esproprio. Gli espropriati o i loro eredi, hanno diritto di prelazione, semprechè, i medesimi si impegnino sotto pena di decadenza di diritto a costruirvi in armonia con le finalità della zona, entro un biennio.

Tale prelazione deve essere esercitata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco delle aree residue nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

La retrocessione delle aree ha luogo al nuovo prezzo delle aree, risultante da perizia, commisurato al nuovo valore dipendente, direttamente o indirettamente, dalla notorietà, pubblicazione ed esecuzione dei programmi e progetti e della esecuzione di opere.

Le somme ricavate dalla retrocessione e dalla vendita delle aree residue sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono destinate, con decreto dell'Assessore per le finanze, alle finalità previste dal presente titolo.

TITOLO QUARTO

Costituzione o potenziamento di zone industriali

Art. 21.

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio e con quello per le finanze, sentite le Amministrazioni comunali e le Camere di commercio interessate, alla redazione ed approvazione di piani per la costituzione e il potenziamento di zone industriali.

Ogni piano delimita le aree occorrenti comprese quelle da espropriare e prevede le opere concernenti le sistemazioni stradali ed igieniche, gli allacciamenti elettrici, e i relativi impianti, i raccordi ferroviari, i pontili e le banchine nonchè le altre opere occorrenti per i servizi generali ritenuti necessari ai fini della completa attrezzatura tecnica della zona.

Per gli allacciamenti alle zone industriali, è data a parità di condizioni la preferenza all'E.S.E.

Art. 22.

Alle espropriazioni ed alla esecuzione delle opere provvede, in relazione alle esigenze di attuazione dei singoli piani, l'Assessore per i lavori pubblici.

Le aree edificatorie delle zone industriali, escluse quelle destinate alle opere previste dall'articolo precedente, sono riservate ad impianti industriali e relative pertinenze ed accessori.

Le predette aree vengono alienate dall'Assessore per le finanze, di concerto con quello per l'industria ed il commercio.

I prezzi di vendita sono determinati in misura tale che il ricavato complessivo risulti pari al prevedibile ammontare totale delle indennità di espropriazione, calcolato preventivamente mediante una stima del valore venale dell'intera zona da espropriare.

Le aree alienate devono essere utilizzate direttamente dagli acquirenti entro un termine da stabilirsi nell'atto di vendita.

Nel caso in cui l'acquirente non provvede entro il limite stabilito, per qualsiasi motivo alla utilizzazione dell'area in conformità all'atto, la vendita si ha come non avvenuta ed il prezzo pagato viene incamerato dall'Assessorato delle finanze nella misura del 50 per cento.

Le somme ricavate dalla vendita delle aree sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione per essere destinate, con decreto dell'Assessore per le finanze alle finalità del presente titolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'Assessore per le finanze provvede a mezzo di gestioni regolate ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 marzo 1950, n. 17, ratificato con la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.

TITOLO QUINTO

Impianti ed attrezzature per la valorizzazione di prodotti agricoli e per l'attivazione degli scambi commerciali

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per la esecuzione, anche in concorso con altri enti, di impianti ed attrezzature per la conservazione o per la valorizzazione in altra forma di prodotti agricoli nonchè per la esecuzione di opere dirette allo sviluppo delle comunicazioni rapide ai fini della attivazione degli scambi commerciali.

Art. 24.

Nel caso di concorso con altri enti, i rapporti tra questi e l'Amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dall'Assessore per le finanze, previa intesa con gli Assessori per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, e da approvarsi con decreto del Presidente della Regione.

Art 25.

Alla esecuzione dei lavori finanziati ai sensi del presente titolo provvede l'Assessore per i lavori pubblici, anche a mezzo di concessioni.

TITOLO SESTO

Disposizioni comuni e finali

Art. 26.

Tutte le opere previste nella presente legge sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche.

Per le espropriazioni previste dai precedenti articoli 21 e 22, il prezzo di esproprio è calcolato in base alle norme di cui al secondo comma dell'art. 10 della presente legge.

Art. 27.

Ferme le disposizioni speciali contenute nei titoli precedenti alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, salva la facoltà dell'Assessore per i lavori pubblici, di affidare l'incarico della progettazione della direzione dei lavori a tecnici professionisti, ed osservato, per quanto riguarda i compensi della progettazione, il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 7 agosto 1952, n. 15.

I progetti sono approvati dall'Assessore per i lavori pubblici. Per quelli d'importo superiore ai 25 milioni l'Assessore provvede all'approvazione, previo parere espresso con procedura di urgenza dal Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, a norma dell'art. 5, comma quinto del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173.

A tal fine il Comitato è convocato dall'Assessore che fissa l'ordine del giorno delle sedute.

Per il pagamento dei lavori si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 settembre 1951, n. 29.

Le aperture di credito, quando dall'Assessore ai lavori pubblici sia ritenuto necessario, possono essere fatte anche agli ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali o degli altri Enti pubblici ai quali è concessa la esecuzione dei lavori.

Art. 28.

Per il collocamento degli appalti l'Assessorato dei lavori pubblici e l'Ufficio regionale della strada possono anche avvalersi degli Uffici tecnici ed amministrativi degli Enti locali o di altri Enti pubblici.

Con l'appalto dei lavori di nuove opere stradali può essere conferito alla stessa impresa anche l'appalto della manutenzione ordinaria successiva alla data del collaudo per un periodo non superiore al sessennio.

Art. 29.

Per l'espropriazione prevista dalla presente legge si applica la procedura abbreviata stabilita dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Per la misura dell'indennizzo si applica la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche.

Art. 30.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nel bilancio ordinario della Regione siciliana che nel bilancio relativo al Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 31.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare norme integrative e di coordinamento che si rendessero necessarie sia per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio regionale della strada, che per il sollecito e pieno conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 32.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 aprile 1953

RESTIVO

MILAZZO — GERMANA' — BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 21 aprile 1953, n. 31.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1952-53 ed altre norme di carattere finanziario. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 21 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1952-53 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto la appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Il capitolo 724 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53, istituito in corrispondenza di quello n. 389 dell'anno finanziario 1951-52 è soppresso (veggasi l'annessa tabella *B*).

I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 con imputazione al capitolo aggiunto 724, s'intendono effettuati, sul capitolo di nuova istituzione 323-*bis* al quale si intendono affluiti i residui accertati al 30 giugno 1952 sul capitolo n. 389 del bilancio per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per provvedere a spese, contributi e sussidi a favore di scuole professionali marittime.

La somma stessa è attribuita al cap. 476-*bis* (veggasi l'annessa tabella *B*).

Il capitolo n. 677 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1952-53 istituito in corrispondenza di quello n. 572 dell'anno finanziario 1951-52, è soppresso (veggasi l'annessa tabella *B*)

I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 con imputazione al capitolo aggiunto 677 s'intendono effettuati sul capitolo 476-*bis* di cui al secondo comma del presente articolo, al quale sono altresì trasferiti i residui accertati al 30 giugno 1952 sul capitolo 572 del bilancio per l'esercizio 1951-52.

Sullo stesso capitolo n. 476-*bis* si intendono assunti gli impegni disposti a carico del soppresso capitolo aggiunto n. 677.

Art. 6.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 75.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 7.

La quota di L. 75.000.000 a carico dell'esercizio 1952-53 della spesa di L. 100.000.000, autorizzata con il decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1952, n. 21, per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia, è assegnata al capitolo n. 533-*bis* (veggasi l'annessa tabella *B*).

Il capitolo n. 697 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1952-53, istituito in corrispondenza di quello n. 765 aggiunto al bilancio dell'anno finanziario 1951-52 è soppresso.

I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 con imputazione al capitolo aggiunto 697 si intendono emessi sul capitolo 533-*bis* di cui al primo comma del presente articolo, al quale sono altresì trasferiti i residui accertati al 30 giugno 1952 sul capitolo 765 aggiunto al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Sullo stesso capitolo n. 533-*bis* si intendono assunti gli impegni disposti a carico del soppresso capitolo aggiunto n. 697.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1951, n. 20, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53 la spesa di L. 450.000.000 che si attribuisce al capitolo 553-*bis* (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 9.

L'Assessore per la pubblica istruzione, avvalendosi dei fondi di cui al cap. 560 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53 è autorizzato a sostenere, per l'intero importo, le spese per fornitura di materiale didattico e di arredamento di scuole elementari di nuova costruzione.

Tale disposizione non si applica agli uffici scolastici che possano godere dei benefici consentiti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 10.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 50.000.000.

Art. 11.

Per l'anno finanziario 1952-53 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è au-
Il predetto aumento è attribuito al capitolo n. 588 (veggasi la annessa tabella *B*).

Art. 12.

L'importo complessivo dei mutui, da contrarsi con garanzia della Regione da parte delle aziende minerarie, previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, convertito nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 21, già elevato a L. 100.000.000 con l'art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47, è ulteriormente elevato a L. 110.000.000.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, convertito nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 21, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 la spesa di lire 10.000.000 che si iscrive al capitolo numero 599-*bis* di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 14.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 33.000.000 che si attribuisce quanto a L. 10.000.000 al cap. 611 e quanto a L. 13.000.000 al cap. 613-*ter* e quanto a L. 10.000.000 al capitolo 615 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 15.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 25.000.000 che si attribuisce al cap. 622 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 16.

La quota di spesa autorizzata con l'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relativa al capitolo n. 636 è ridotta di L. 10.000.000 e correlativamente la quota di spesa attribuita al cap. 638 è aumentata di L. 10.000.000 (veggasi la annessa tabella *B*).

Art. 17.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 53.000.000 che si attribuisce quanto a L. 15.000.000 al cap. 644 e quanto a L. 8.000.000 al cap. 646 e quanto a L. 30.000.000 al cap 652 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000 quale quota della Regione siciliana per la partecipazione alla Commissione per il turismo del Consiglio dei Comuni d'Europa, che si attribuisce al capitolo 644-*bis* (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 19.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, relativa ad agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia, è prelevata, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, la somma di L. 100.000.000 dalle disponibilità del cap. 690 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1952-53, che si attribuisce al capitolo 531 del bilancio medesimo (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 20.

Per le finalità, previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 marzo 1952, n. 7, concernente provvedenze per l'esecuzione di opere edili e stradali con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni, convertito con modificazioni, nella legge regionale 21 luglio 1952, n. 44, è autorizzata la spesa di L. 203.000.000 che si attribuisce al capitolo 712 aggiunto, conto dei residui, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53.

Alla spesa di cui al comma precedente si fa fronte utilizzando, per L. 101.500.000 le disponibilità del capitolo 530, conto dei residui, e per L. 101.500.000 le disponibilità del capitolo 550, conto dei residui (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 21.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è ridotta di L. 15.000.000 che si detrae quanto a L. 10.000.000 dall'assegnazione del cap. 607 e quanto a L. 5.000.000 dall'assegnazione del cap. 608-*ter* (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 22.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è ridotta di L. 30.000.000 che si detrae quanto a L. 20.000.000 dall'assegnazione del cap. 642 e quanto a L. 10.000.000 dal cap. 649 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 23.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti fino all'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, a carico del cap. 602 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1952-53 s'intendono assunti o disposti a carico del cap. 602-*bis* del bilancio per l'anno finanziario medesimo.

Art. 24.

Il cap. 554-*ter* « Spese per le elezioni amministrative » istituito nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1952-53 con la legge regionale 12 aprile 1952, n. 13, è soppresso.

I pagamenti effettuati nell'esercizio predetto con imputazione al cap. 554-*ter* s'intendono effettuati sul cap. 738 XIX « Spese per le elezioni amministrative » che si istituisce nel bilancio per l'esercizio 1951-52 nella rubrica « Assessorato degli enti locali » paragrafo « Spese per le elezioni amministrative ».

Al predetto cap. 738 XIX sono anche trasferiti gli impegni assunti sul cap. 554-*ter*.

Art. 25.

I pagamenti effettuati sino all'entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio 1952-53 con imputazione al capitolo 672 aggiunto, istituito con il decreto dell'Assessore per le finanze del 25 agosto 1952, si intendono effettuati sul capitolo aggiunto 764-*bis* « Spese per le elezioni amministrative » che si istituisce nel bilancio della Regione siciliana, rubrica

« Assessorato degli enti locali », paragrafo « Spese per le elezioni amministrative » in corrispondenza del cap. 738 XIX istituito nell'esercizio 1951-52.

Al predetto cap. 764-*bis* affluiscono gli impegni provenienti dall'esercizio 1951-52 del cap. 738 XIX.

Il cap. 672 aggiunto al bilancio per l'esercizio 1952-53 è soppresso.

Art. 26.

Per la esecuzione dei lavori relativi agli stanziamenti di cui ai capitoli 555 e 555-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 27.

Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53, sono aggiunti i seguenti capitoli:

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. 461-*bis* « Residui passivi eliminati ai sensi, ecc. » (veggasi l'annessa tabella *B*).

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. 487-*bis* « Spese per rilievi fotogrammetrici, ecc. » (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 28.

L'Amministrazione del demanio è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque minerali esistenti in zone non comprese nel territorio dei bacini idrotermominerali di Sciacca e di Acireale provvedendo alla relativa delimitazione a norma dell'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 35, modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1950, n. 26.

Le norme dell'art. 3 della legge 21 luglio 1952, n. 43, sono estese al bacino idro-termominerale di Sciacca ed alle zone previste dal comma precedente.

Alle Società, previste dall'ultimo comma del detto articolo e con le modalità fissate nel primo comma del medesimo, può anche essere concessa l'utilizzazione dei complessi alberghieri di proprietà demaniale nelle zone idro-termominerali già delimitate o da delimitare.

Art. 29.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella *A*, nonchè le disponibilità provenienti dalle previsioni precedenti.

Art. 30.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *C*, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.

Art. 31.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 aprile 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA A.

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

Conto della competenza

in aumento:

PARTE ORDINARIA

Cap. n. 28: Imposta di registro	L.	400.000.000
Cap. n. 29: Imposta generale sull'entrata	»	600.000.000
Cap. n. 31: Tassa di bollo	»	155.000.000
Cap. n. 39: Tassa sulle conc. governative	»	50.000.000
Cap. n. 105: Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione siciliana	»	150.000.000
Totale degli aumenti delle entrate	L.	1.355.000.000

TABELLA B.

Tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

Conto della competenza

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA REGIONALE

Cap. n. 1: Spese per l'Assemblea regionale	L.	303.000.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 12: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 12-*bis* (*di nuova istituzione*): Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione statale o di altre pubbliche amministrazioni, non inquadrato negli organici della Regione, che presti servizio presso la Presidenza della Regione	»	2.500.000
Cap. n. 16: Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	300.000
Cap. n. 21: Contributi e concorsi per manifestazioni culturali, storiche, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 22: Spese di beneficenza	»	4.000.000
Cap. n. 23: Fondo destinato per la concessione di sussidi, concorsi e contributi, ecc.	»	20.000.000

Ufficio di segreteria della Giunta regionale

Cap. n. 33: Indennità di Gabinetto al personale in servizio presso la Segreteria della Giunta regionale, ecc.	L.	160.000
Cap. n. 36: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	»	100.000

Servizi della stampa

Cap. n. 45: Compensi per lavoro straordinario al personale dei Servizi della stampa, ecc.	L.	400.000

Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

Cap. n. 79: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 80: Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	800.000
Cap. n. 82: Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	50.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Economato e Autoparco della Regione

Cap. n. 106: Sussidi al personale adibito al magazzino dell'Economato, ecc. L. 40.000

Ragioneria generale e ragionerie delle Intendenze di finanza

Cap. n. 123-*bis* (*di nuova istituzione*): Premio giornaliero di presenza al personale della Sezione provinciale dell'alimentazione di Palermo, in temporaneo servizio presso la Ragioneria generale della Regione L. 35.000

Cap. n. 125: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » 1.000.000

Servizi delle finanze

Cap. n. 132: Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare, ecc. L. 360.000

Cap. n. 135: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » 500.000

Amministrazione delle imposte dirette

Cap. n. 208: Indennità e rimborsi di spese per missioni L. 5.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Spese generali

Cap. n. 224: Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Ufficio regionale e degli uffici periferici, ecc. L. 3.500.000

Cap. n. 226: Indennità e rimborsi di spese per missioni » 10.000.000

Cap. n. 235: Fitto di locali per gli uffici periferici, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 236: Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 237: Spese di funzionamento degli organi periferici » 5.000.000

Cap. n. 275: Compensi per lavoro straodinario al personale, ecc. » 3.350.000

Foreste

Cap. n. 277: Indennità e rimborsi di spese per missioni, pernottazioni e dislocamenti al personale del Corpo delle foreste L. 1.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Spese generali

Cap. n. 288: Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc. L. 1.500.000

Cap. n. 299: Biblioteca Acquisto di libri, ecc. » 150.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese generali

Cap. n. 314-*bis* (*di nuova istituzione*): Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, o di Enti statali con ordinamento autonomo, che presta la propria opera nell'interesse dell'Assessorato L. 500.000

Cap. n. 314-*ter* (*di nuova istituzione*): Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o di Enti statali con ordinamento autonomo, che presta la propria opera nell'interesse dell'Assessorato » 2.500.000

Cap. n. 322: Spese per la stampa di pubblicazioni periodiche, riguardanti la scuola, ecc. » 3.000.000

Spese per l'istruzione elementare

Cap. n. 323-*bis* (*di nuova istituzione*) Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per i concorsi magistrali. Indennità ai componenti delle commissioni esaminatrici, ai segretari ed ai commissari di vigilanza L. 26.000.000

Cap. n. 324: Stipendi, assegni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari per sdoppiamento di classi, ecc. » 42.000.000

Cap. n. 325: Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie » 14.000.000

Cap. n. 327: Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 337: Spese per l'impianto e per il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone, ecc. » 5.500.000

Cap. n. 338: Concorso nelle spese di funzionamento della scuola regionale per l'arte della ceramica in Santo Stefano di Camastra, ecc. » 6.500.000

Cap. n. 339: Concorso nelle spese di funzionamento della scuola regionale d'arte di Enna, ecc. » 6.500.000

Spese per la scuola professionale

Cap. n. 339 XI: Spese di ufficio, di cancelleria, forniture, ecc. L. 13.000.000

Spese per le accademie e le biblioteche

Cap. n. 340: Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche, ecc. L. 4.500.000

Spese per le antichità e belle arti

Cap. n. 351: Spese di acquisto di materiale storico, artistico e raro L. 2.000.000

Cap. n. 354: Paghe, mercedi ed altre competenze, di carattere generale al personale salariato, ecc. » 900.000

Cap. n. 355: Premio di presenza al personale salariato, in servizio nei monumenti, ecc. » 90.000

Cap. n. 356: Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio nei monumenti, ecc. » 60.000

Cap. n. 357: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale salariato in servizio nei monumenti, ecc. » 70.000

Cap. n. 358: Sussidi al personale salariato in servizio nei monumenti, ecc. » 30.000

Cap. n. 359: Manutenzione mobili e suppellettili » 150.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ufficio regionale

Cap. n. 362: Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc. L. 420.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Spese generali

Cap. n. 418: Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc. L. 100.000

Cap. n. 420: Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. » 200.000

Cap. n. 425: Biblioteca. Acquisto di libri, ecc. » 200.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Spese generali

Cap. n. 453: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. L. 150.000

Cap. n. 461-*bis* (*di nuova istituzione*): Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 e reclamati dai creditori (spesa obbligatoria) L. 300.000

Spese per i servizi

Cap. n. 464: Spese inerenti ad attività culturali connesse al turismo, ecc. L. 3.000.000
Cap. n. 465: Spese per la propaganda ed informazioni per l'incremento turistico, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 471: Spese per lo svolgimento di attività e di manifestazioni concernenti il turismo » 10.000.000
Cap. n. 472: Spese per lo spettacolo » 10.000.000
Cap. n. 473: Spese per lo sport » 20.000.000

Totale degli aumenti (parte ordinaria) L. 593.065.000

PARTE STRAORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Spese varie

Cap. n. 473-*bis* (*di nuova istituzione*) Spese per la formazione e l'espletamento del bando di concorso nazionale per un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando da erigere in Palermo (legge regionale 2 aprile 1953, n. 24) L. 5.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 474: Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc. L. 1.570.302

Servizi della stampa

Cap. n. 475 (*modificata la denominazione*) Spese e contributi straordinari per la stampa e la propaganda dell'autonomia. Acquisto di pellicole cinematrografiche che interessano la Sicilia e dei documenti concernenti attività, avvenimenti e manifestazioni regionali L. 8.000.000

Servizio della pesca marittima e delle attività marinare

Cap. n. 476-*bis* (*di nuova istituzione*) Spese, contributi e sussidi a favore delle scuole professionali marittime esistenti in Sicilia per la loro attrezzatura didattica, borse di studio, per crociere di navigazione e propaganda marittima L. 15.000.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Economato e Autoparco della Regione

Cap. n. 478-*bis* (*di nuova istituzione*): Spese di interesse di Enti di culto, di beneficenza e di assistenza per l'arredamento necessario in dipendenza degli interventi per opere e adattamenti di cui all'art. 3 lettera *c*) della legge regionale 2 gennaio 1953, n. 2 (parte della quota del 10% provento di cui al cap. 95 dell'entrata) L. 30.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 479: Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc. L. 4.028.678

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

Cap. n. 487-*bis*: Spese per rilievi fotogrammetrici del territorio della Regione eseguiti allo scopo di preparare gli elementi base per la formazione o per l'aggiornamento del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e relativo accertamento dei fabbricati urbani. Spese per la esecuzione delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali e per il relativo aggiornamento di classamento (spesa obbligatoria) per memoria

Amministrazione delle imposte dirette

Cap. n. 502-*bis* (*di nuova istituzione*): Spese escluse quelle per missioni, per gli accertamenti relativi ai danni prodotti dalle alluvioni nell'ottobre 1951 (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1952, n. 10) L. 2.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Foreste

Cap. n. 526: Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, ecc. L. 75.000.000

Iniziative

Cap. n. 533- *bis* (*di nuova istituzione*) Spese per la riattivazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici e spese relative per la progettazione e per le opere accessorie (decreto legislativo del Presidente della Regione 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, e art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1952, n. 21) (prima delle due quote) L. 75.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 549: Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc. L. 169.150

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap. n. 553-*bis* (*di nuova istituzione*): Spese per l'espropriazione dell'area, per il concorso, per la progettazione e per la costruzione del Palazzo della Regione e spese eventuali connesse alla espropriazione (prima assegnazione) legge regionale 19 febbraio 1951, n. 20) L. 450.000.000

Saldo spese residue

Cap. n. 559: Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc. L. 10.500

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese varie

Cap. n. 561: Spese, contributi e premi relativi ad iniziative culturali, artistiche, ecc. L. 12.000.000
Cap. n. 563-*bis* (*di nuova istituzione*): Spese per l'attrezzatura e l'arredamento del Gabinetto di restauro di cui alla legge regionale 14 luglio 1952, n. 29 » 5.000.000
Cap. n. 572: Spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi delle scuole popolari contro l'analfabetismo » 4.500.000
Cap. n. 574: Spesa per l'attrezzatura ed il funzionamento della refezione scolastica » 50.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Commercio

Cap. n. 588: Contributi ad enti privati per la partecipazione con prodotti siciliani a mostre, ecc. L. 25.000.000

Miniere

Cap. n. 599-*bis* (*di nuova istituzione*): Fondo destinato per la concessione di contributi a favore di aziende minerarie (articolo 4 del decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, convertito nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 21) L. 10.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Cooperazione

Cap. n. 611 (*modificata la denominazione*) Contributi per studi cooperativistici eseguiti per conto della Regione con particolare riferimento alla economia siciliana. Spese per favorire lo studio sul lavoro, sulla previdenza, assistenza e sulla emigrazione e per acquisto di pubblicazioni che riguardano l'attività economica dell'Isola L. 10.000.000

Cap. n. 613-*ter*: Contributi, sussidi e spese per l'organizzazione, riorganizzazione e regolarizzazione amministrativa, contabile e tecnica delle cooperative, ecc. » 13.000.000

Cap. n. 615: Contributi per favorire l'attrezzatura delle cooperative di lavoro » 10.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 616: Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc. L. 1.207.160

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Igiene e sanità

Cap. n. 622: Contributi straordinari per la lotta contro la tubercolosi, ecc. L. 25.000.000

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Assistenza

Cap. n. 638: Contributi e sussidi destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 639: Sovvenzioni ad enti ed associazioni per l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche, ecc. » 100.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 641: Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc. » 8.713

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Turismo

Cap. n. 644: Contributi per attività e manifestazioni concernenti il turismo L 15.000.000

Cap. n. 644-*bis* (*di nuova istituzione*): Contributo alla Commissione per il turismo dei « Comuni » di Europa, per la partecipazione della Regione » 3.000.000

Spettacolo

Cap. n. 646: Contributi e concorsi di carattere straordinario per incoraggiare, sostenere e sviluppare le arti liriche L. 8.000.000

Sport

Cap. n. 652: Contributi e concorsi per attività e manifestazioni sportive L. 30.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 654: Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc. L. 607.221

CAPITOLI AGGIUNTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI

Cap. n. 672: Spese per le elezioni amministrative soppresso

Cap. n. 677: Contributi, sovvenzioni e sussidi per l'organizzazione e il potenziamento di scuole professionali di tipo marinaro soppresso

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 697: Spese per la riattivazione, il completamento e la ricostruzione di abbeveratoi pubblici e spese relative per la progettazione e per le spese accessorie soppresso

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 724: Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per i concorsi magistrali, Indennità ai componenti delle Commissioni esaminatrici, ai segretari ed ai commissari di vigilanza soppresso

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Cap. n. 76-*bis* (*di nuova istituzione*): Spese per le elezioni amministrative L. —

Totale degli aumenti (parte straordinaria) L. 998.101.724

Totale degli aumenti della spesa (parti ordinaria e straordinaria) L. 1.599.166.724

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Fondi di riserva

Cap. n. 217: Fondo di riserva per le spese impreviste L. 5.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 219: Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere, ecc. L. 75.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese per la scuola professionale

Cap. n. 339 IX: Spese per assicurazioni sociali agli alunni, ecc. L. 2.000.000

Cap. n. 339 XIV: Spese per manifestazioni culturali e viaggi degli alunni, ecc. » 1.000.000

Spese per le accademie e le biblioteche

Cap. n. 343: Assegnazioni a biblioteche non governative, ecc. L. 4.500.000

Spese per le antichità e belle arti

Cap. n. 346: Spese per la conservazione, il restauro ed il trasporto di opere d'arte ecc. L. 1.000.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Spese per i servizi

Cap. n. 432: Spese per la propaganda igienico-sanitaria, ecc. L. 200.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Spese generali

Cap. n. 456: Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc. L. 150.000

Spese per i servizi

Cap. n. 466: Spese per l'acquisto di pellicole cinematografiche, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 470: Indennità e rimborsi di spese di viaggio, ecc.	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni (parte ordinaria)	L.	91.850.000

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap. n. 555-*bis* (*modificata la denominazione*): Fondo destinato alla esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di Enti di culto, di beneficienza e di assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli Enti medesimi (art. 3 lettera *c* della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2) (parte della quota del 10% del provento di cui al cap. 95 dell'entrata)	L.	30.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese per l'istruzione elementare

Cap. n. 560: Concorso della Regione nelle spese da sostenere da Comuni e Enti morali, ecc.	L.	5.000.000

Spese varie

Cap. n. 562: Spese per interventi riconosciuti urgenti per la rimozione e il recupero del patrimonio artistico, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 564: Restauri e riparazioni di danni di cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 568-*bis* Spesa straordinaria per l'attrezzatura tecnica, ecc.	»	10.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Previdenza e assistenza

Cap. n. 607: Fondo speciale per contributi da erogare per la qualificazione, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 608- *ter*: Contributi a Comitati, Patronati ed Enti in genere, ecc.	»	5.000.000

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Assistenza

Cap. n. 636: Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali in dipendenza di pubbliche calamità, ecc.	L.	10.000.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Turismo

Cap. n. 642: Contributi e concorsi di carattere straordinario ad Enti turistici, ecc.	L.	20.000.000

Spettacolo

Cap. n. 649: Spese, contributi e concorsi di carattere straordinario per promuovere, sostenere e sviluppare nel campo dello spettacolo, manifestazioni, ecc.	L.	10.000.000
Totale delle diminuzioni (parte straordinaria)	L.	102.300.000
Totale delle diminuzioni (parte ordinaria e straordinaria)	L.	194.150.000
Aumento netto delle spese (competenza)	L.	1.397.016.724

c) *modifica di denominazione*:

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 178: Rimborso di quota parte del gettito dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere comprese le scommesse (spesa obbligatoria).

Cap. n. 179: Devoluzione a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali di quota parte dell'imposta generale sull'entrata dovuta a termini di legge (Spesa obbligatoria).

CONTO DEI RESIDUI

a) *in aumento*

ASSEMBLEA REGIONALE

Cap. n. 1: Spese per l'Assemblea	L.	3.800.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 21 Contributi e concorsi per manifestazioni culturali, storiche, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 23: Fondo destinato per la concessione di sussidi, concorsi e contributi, ecc.	»	6.000.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Spese comuni ai vari servizi

Cap. n. 118: Commissione del 0,10% sul movimento generale da liquidare a favore del Banco di Sicilia, ecc.	L.	9.657.558

Amministrazione dei servizi per la Finanza locale

Cap. n. 142: Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del cinque per cento, ecc.	L.	34.049.055

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Spese generali

Cap. n. 226: Indennità e rimborsi di spese per missioni	L.	6.600.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese per la scuola professionale

Cap. n. 339- *bis* Stipendi, assegni, retribuzioni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale, ecc.	L.	25.000.000
Cap. n. 339- *ter* Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 339-*quater*: Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 339 VI: Sussidi al personale, ecc.	»	250.000
Cap. n. 339VII: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 339 XI: Spese di ufficio, di cancelleria, forniture e manutenzione, ecc.	»	8.000.000

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Spese generali

Cap. n. 434: Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 441: Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	25.000
Totale degli aumenti (parte ordinaria)	L.	98.031.613

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iniziative

Cap. n. 531: Contributi a carico della Regione sul prezzo di acquisto di macchine agricole, ecc. L. 100.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese varie

Cap. n. 568-*bis*: Spesa straordinaria per l'attrezzatura tecnica delle scuole professionali, ecc. L. 123.600.000

Cap. n. 569-*bis*: Contributi a favore di aziende, opifici ed officine, ecc. » 40.000.000

CAPITOLI AGGIUNTI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 712: Spese per l'esecuzione delle opere edili, ecc. L. 203.000.000

Cap. n. 718: Spese per lavori di carattere straordinario e di interesse pubblico, ecc. » 50.000.000

Totale degli aumenti (parte straordinaria) L. 516.600.000

Totale degli aumenti (parte ordinaria e straordinaria) L. 614.631.613

b) *in diminuzione*:

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iniziative

Cap. n. 530: Spese per la trasformazione e sistemazione delle trazzere, ecc. L. 101.500.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap. n. 550: Spese per l'esecuzione di opere pubbliche, ecc. L. 101.500.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese varie

Cap. n. 568: Fondo destinato per la scuola professionale, ecc. L. 200.000.000

CAPITOLI AGGIUNTI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 690: Fondo destinato per la concessione di contributo a favore di proprietari, ecc. L. 100.000.000

Totale delle diminuzioni (parte straordinaria) L. 503.000.000

Aumento netto delle spese (residui) L. 111.631.613

Aumento netto delle spese (competenze e residui) L. 1.508.648.337

TABELLA C

Tabella di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

in aumento:

Conto della competenza

ENTRATA

PARTE STRAORDINARIA

CATEGORIA I *Entrate effettive*

Art. 9: Contributo straordinario e pareggio a carico della Regione L. 75.000.000

PARTE STRAORDINARIA

CATEGORIA II: *Movimento di capitali*

Art. 29: Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale della Regione L. 75.000.000

LA LOGGIA

LEGGE 21 aprile 1953, n. 32.

Delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione sino al 15 giugno 1953.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 21 *aprile* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concessa al Governo della Regione, fino al 15 giugno 1953, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 aprile 1953

RESTIVO

LEGGE 2 maggio 1953, n. 33.

Contributo della Regione al fondo previsto dall'art. 1 della legge dello Stato 2 luglio 1952, n. 703.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 2 *maggio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In applicazione del principio di solidarietà tra i Comuni e le Provincie dell'intero territorio nazionale sancito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge statale 2 luglio 1952, n. 703, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire al fondo previsto dai detti articoli al cui riparto concorrono, a norma della legge medesima, i Comuni e le Provincie aventi sede nel territorio della Regione siciliana.

Il contributo, determinato nella somma corrispondente all'11 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata di spettanza della Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, e riscosso nell'esercizio finanziario precedente, è accreditato allo Stato.

Detto contributo è ripartito per conto dello Stato, fra le Amministrazioni comunali e provinciali della Regione siciliana proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale, a titolo di acconto sulle quote alle Amministrazioni comunali e provinciali spettanti a norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge statale 2 luglio 1952, n. 703.

La liquidazione definitiva viene effettuata con i criteri e le modalità di cui al decreto Ministeriale 26 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187, stesso anno, salvo gli eventuali conguagli tra lo Stato e la Regione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 maggio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 13 maggio 1953, n. 34.

Approvazione dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 13 *maggio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Sono approvati i ruoli centrali dei seguenti rami dell'Amministrazione regionale, secondo le tabelle organiche annesse alla presente legge:

Presidenza Uffici e servizi dipendenti (tabella *A*);
Finanza (tabelle *B* e *C*);
Agricoltura e foreste (tabella *D*);
Lavori pubblici (tabella *E*);
Pubblica Istruzione (tabella *F*);
Industria e Commercio (tabella *G*);
Lavoro, previdenza ed assistenza sociale (tabella *H*);
Igiene e sanità (tabella *I*);
Enti locali (tabella *L*);
Turismo e spettacolo (tabella *M*);

E', altresì, approvato il ruolo organico degli Ispettori regionali secondo l'annessa tabella *N*

Entro il termine di sei mesi dalla definizione dell'ordinamento degli uffici, sarà provveduto con legge regionale all'eventuale aumento dei posti delle tabelle organiche.

Art. 2.

Gli ispettori regionali sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra i dipendenti della Regione, provenienti dai ruoli organici di cui al primo comma dell'art 1, ed aventi grado non inferiore al quinto.

Gli ispettori regionali possono essere preposti, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, alla Direzione di servizi della Presidenza e degli Assessorati, giusta la seguente tabella:

Presidenza Uffici e servizi dipendenti 4; Finanza 5; Agricoltura e foreste 3; Lavori pubblici 2; Pubblica istruzione 1; Industria e commercio 1; Lavoro, previdenza ed assistenza sociale 1; Igiene e sanità 1; Enti locali 1.

Tra gli ispettori regionali possono essere scelti, con le stesse modalità previste nel comma precedente il segretario generale della Presidenza della Regione, il ragioniere generale della Regione, il dirigente dell'Amministrazione civile dello Assessorato degli enti locali.

Gli ispettori regionali cessano dalle funzioni loro affidate ai sensi dei precedenti comma, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dello stesso o dell'Assessore del ramo presso il quale hanno svolto le funzioni, previa deliberazione della Giunta regionale.

Gli ispettori regionali non preposti alle funzioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma restano a disposizione della Presidenza della Regione per incarichi speciali.

Art. 3.

Il personale di ruolo dello Stato, quello di ruolo degli Enti locali, compresi i segretari comunali e delle Amministrazioni provinciali, quello di ruolo degli Istituti di diritto pubblico, nonchè quello a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa Italiana, che al 31 dicembre 1952 si trovava a prestare servizio presso i rami dell'Amministrazione regionale centrale, entro sei mesi dalla data predetta, deve dichiarare se intende optare per l'appartenenza ai ruoli previsti dal precedente art. 1.

L'opzione prevista dal primo comma del presente articolo può essere esercitata, altresì dal personale compreso nelle categorie ivi elencate che in atto non sia in servizio presso l'Amministrazione regionale centrale, purchè, in precedenza, vi abbia prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni.

Il periodo di servizio prestato dal personale di cui al secondo comma del presente articolo negli uffici dell'Alto Commissariato per la Sicilia è utile per il compimento del biennio previsto dal comma stesso.

Art. 4.

L'inquadramento del personale che in base al precedente art. 3 abbia esercitato l'opzione ivi prevista ha luogo, con decreto del Presidente della Regione, previo nulla osta della Amministrazione di provenienza e previa deliberazione della Giunta regionale. Il personale anzidetto conserva, a tutti gli effetti, sia l'anzianità di servizio, sia il gruppo ed il grado corrispondenti a quelli ricoperti nel ruolo di provenienza. Qualora vi sia disponibilità di posti, detto personale può essere direttamente inquadrato, con le modalità anzidette, al grado superiore, semprechè possegga i requisiti previsti dalle vigenti leggi per la relativa promozione.

L'inquadramento di ciascun funzionario o impiegato di cui al presente articolo ha luogo, a tutti gli effetti giuridici ed economici, sotto la data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Può essere inquadrato ai gradi iniziali del gruppo superiore il personale compreso nelle categorie elencate all'art. 3 ed appartenente ad un gruppo inferiore purchè in possesso di un titolo di studio valido ai sensi del secondo comma dello art. 6 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, che, per le funzioni esercitate da almeno un anno presso gli Uffici centrali della Regione, all'atto dell'inquadramento, sia ritenuto idoneo per il gruppo a cui aspira, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Ai fini della promozione ai gradi superiori del personale di ruolo previsto dagli articoli 20 e 25 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65 ed inquadrato ai sensi del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli dell'Amministrazione di provenienza è valutato nei modi previsti dalle *lettere a)* e *b)* dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale subalterno che abbia lodevolmente esercitato le attribuzioni di gruppo *C* può essere inquadrato in tale gruppo al grado iniziale prescindendo dal titolo di studio.

Quanto previso nei comma precedenti si applica anche al personale già inquadrato nei ruoli transitori di cui al decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, ratificato con la legge regionale 22 marzo 1952, n. 7, all'atto del passaggio nei ruoli definitivi.

Art. 6.

Il nulla osta di cui all'art. 4 non è richiesto per il personale al quale sia stata riconosciuta la posizione di impiegato della Regione, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 settembre 1951, n. 30, ratificato con la legge regionale 22 marzo 1952, n. 10, e per quello che, avendo esercitato nei termini e modi prescritti l'opzione, abbia successivamente mutato il rapporto giuridico con l'Amministrazione cui apparteneva all'atto dell'opzione.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 20 ed in deroga a quelle dell'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, per il personale che abbia lodevolmente esercitato le funzioni di grado superiore per almeno due anni può anche prescindersi dal requisito dell'anzianità per la promozione al grado immediatamente superiore a quello di inquadramento. I benefici previsti dal presente articolo non sono cumulabili.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale riconosce al personale inquadrato tutto il servizio prestato nelle Amministrazioni di provenienza e valido ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e seguenti della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui agli articoli precedenti, saranno regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza e la Regione.

Art. 9.

Quanto previsto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 18 settembre 1951, n. 30, ratificato con la legge regionale 22 marzo 1952, n. 10, si applica anche ai segretari comunali il cui rapporto di impiego sia stato, successivamente al 1° giugno 1951, sciolto dalla Amministrazione di provenienza. Per essi il riconoscimento si effettua tenendo presente il grado rivestito alla data del 1° giugno 1951 e la anzianità in detto grado.

Art. 10.

Con le stesse modalità di cui all'art. 2, gli ispettori regionali possono essere nominati tra funzionari di gruppo *A* ap-

partenenti ai ruoli tecnici dell'Amministrazione statale, che, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, abbiano svolto, lodevolmente ed ininterrottamente, mansioni e funzioni di grado 5° o superiore anche in uffici dipendenti dallo Stato o dall'Alto Commissariato per la Sicilia, estrinsecanti competenza territoriale regionale.

Art. 11.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, il personale, già collocato nei ruoli speciali transitori, è inquadrato a giudizio del Consiglio di amministrazione e prescindendo dal limite di età, nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli previsti dall'art 1 della presente legge, al compimento di almeno tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, salva la eventuale revisione della graduatoria di anzianità dopo scaduto il termine fissato per le opzioni nel precedente art. 3.

Il triennio di ininterrotto e lodevole servizio decorre, secondo i casi, dalla data di effettivo inizio del servizio di ciascun dipendente per assunzione o per distacco da parte degli enti previsti dall'art. 22 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65.

La disposizione di cui al comma precedente viene estesa al personale proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia.

Art. 12.

Al personale in atto comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione vengono estese le norme che regolano il passaggio nei ruoli speciali transitori dalla data di pubblicazione del decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18 o dalla data di assunzione se è successiva.

Art. 13.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 della presente legge la data di assunzione è comprovata da atti ufficiali della Amministrazione regionale dai quali risulti l'assunzione in effettivo servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione, in data anteriore al 31 gennaio 1953.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge al personale proveniente dai ruoli speciali transitori che ha diritto allo inquadramento al grado iniziale di ciascun gruppo, il servizio prestato prima dell'inquadramento nei predetti ruoli è considerato utile ai fini dell'anzianità per la promozione al grado immediatamente superiore.

Art. 15.

Nella prima attuazione della presente legge il periodo di servizio nei ruoli speciali transitori richiesto ai fini dell'inquadramento nei ruoli definitivi a norma dell'art. 11 della presente legge è ridotto di un anno per i mutilati, i combattenti ed i capi di famiglia numerosa.

Art. 16.

Agli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, per il personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio continuativo presso l'Amministrazione regionale è sufficiente il possesso dei requisiti, dal detto articolo richiesti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La prova di idoneità prescritta dal citato articolo vale, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della presente legge, dell'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1482 e 22 novembre 1937, n. 1933.

Art. 17.

Il personale di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, conserva a tutti gli effetti nel ruolo speciale transitorio ed in quello definitivo il trattamento economico previsto dal suddetto comma.

La differenza fra detti assegni e quelli ad esso spettanti in relazione al grado di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile.

Art. 18.

La disposizione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, si applicano al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori, che, alla data della entrata in vigore della presente legge, esplica le mansioni di cui all'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, ed abbia i requisiti previsti dal detto art. 5.

Art. 19.

I singoli rami dell'Amministrazione centrale della Regione possono avvalersi dell'opera di dipendenti dello Stato in posizione di comando o di distacco.

Con decreto del Presidente della Regione o degli Assessori interessati, di concerto con l'Assessore per le finanze, saranno stabiliti il numero e i gradi dei funzionari dell'Amministrazione statale che potranno essere comandati o distaccati presso la Presidenza o gli Assessorati.

Il comando o distacco non può superare la durata di anni tre e comunque cessa al momento in cui i posti relativi debbano essere ricoperti dall'Amministrazione regionale nei modi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore limitatamente a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Il personale in pianta stabile di Istituti pubblici o Enti dipendenti o vigilati dall'Amministrazione regionale o da quella statale, che, alla data del 1° febbraio 1953 in virtù dell'articolo 15 della legge ragionale 28 agosto 1949, n. 53, si trovava a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione può continuare a prestare servizio presso l'Amministrazione stessa per un periodo massimo di anni tre.

Il numero di detto personale non è computato agli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 della presente legge.

Art. 21.

Il personale dei ruoli previsti dall'art. 1 della presente legge può essere destinato, a richiesta dell'Assessore preposto al ramo di Amministrazione presso il quale presta servizio ad altro ramo affine.

Il relativo provvedimento è adottato di concerto tra il Presidente e gli Assessori, e fra gli Assessori interessati, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

A tutti gli effetti giuridici il personale sopradetto rimane nel ruolo di appartenenza, mentre sottostà, per ogni altro effetto, al ramo di Amministrazione presso cui presta effettivo servizio.

La destinazione cessa con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale, da emanarsi entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, saranno stabiliti ai fini dell'attuazione del presente articolo, i rami affini dell'Amministrazione, nonchè i quantitativi del personale che può essere destinato dall'uno all'altro dei predetti rami.

Art. 22.

Nella ipotesi di diversa distribuzione delle competenze fra i vari rami dell'Amministrazione, la ripartizione numerica dei posti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge sarà fatta con decreto del Presidente della Regione su proposta degli Assessori interessati, di concerto con quello per le finanze.

Art. 23.

Ai fini della prima applicazione della presente legge, nonchè del decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, le attribuzioni devolute dalle vigenti disposizioni al Consiglio di amministrazione, sono esercitate dalla Giunta regionale, fino a che non sarà costituito il Consiglio di amministrazione stesso a norma dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, con gli inquadramenti effettuati in relazione agli ordinamenti dei singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 24.

Nei limiti delle tabelle organiche allegate il numero dei posti da mettere di volta in volta a concorso è determinato con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore del ramo, di concerto con quello per le finanze.

Art. 25.

Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, e successive modifiche ed aggiunte, nonchè tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge.

L'ordinamento dei singoli rami dell'Amministrazione sarà stabilito, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto da emanarsi dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente di concerto con quello per le finanze, sentita la Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti

Art. 26.

Il personale che presta servizio presso l'Amministrazione della Regione non può far parte, in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, di Comitati, Commissioni o Consigli aventi funzioni consultive, nè può assumere la carica di amministratore di enti, comunque vigilati, controllati o sovvenzionati direttamente o indirettamente dalla Regione.

Le norme contenute nel comma precedente si applicano anche ai Comitati, Commissioni, Consiglio ed Enti già istituiti all'entrata in vigore della presente legge.

I dipendenti della Regione non potranno far parte, a qualsiasi titolo, di più di due Commissioni non aventi funzioni consultive, in rappresentanza della Regione.

Art. 27.

Nella prima sistemazione nei ruoli organici definitivi del personale in servizio presso la Regione siciliana, è autorizzata, in favore del personale che, per mancanza nei ruoli organici provvisori di posti del grado rivestito, ha percepito le competenze accessorie in base al grado di inquadramento, la liquidazione della differenza fra le competenze liquidate e quelle effettivamente dovute. Alla stessa liquidazione ha pure diritto il personale medesimo che non opti per i ruoli regionali.

Art. 28.

Al personale dei ruoli centrali dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, oltre alle competenze spettanti ai sensi delle vigenti leggi, è corrisposta una indennità mensile pari a quella percepita sotto la denominazione di « indennità di funzione o assegno perequativo ».

Il personale che goda dell'indennità prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni, conserva la eventuale differenza in più come assegno a titolo personale, per la durata di tre anni.

La medesima differenza in più è ridotta del 50% decorso il termine anzidetto ed è assorbita dai successivi aumenti di stipendio.

Art. 29.

Il trattamento economico degli ispettori regionali è provvisoriamente fissato in misura pari a quello spettante a norma delle vigenti disposizioni al personale dello Stato avente il grado 4°.

Art. 30.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Alle eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando la disponibilità del capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 31.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1953

RESTIVO

GERMANÀ — MILAZZO — CASTIGLIA — BIANCO — DI NAPOLI — PETROTTA — ALESSI — LA LOGGIA

TABELLA *A*

PRESIDENZA DELLA REGIONE E SERVIZI DIPENDENTI

(*Segreteria della Giunta regionale Gazzetta Ufficiale Servizi dei trasporti e delle comunicazioni Servizio pesca e attività marinare*).

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Ispettori centrali	grado 5°	n. 6		
Capi divisione Ispettori superiori	» 6°	» 9		
Capi sezione Ispettori capi	» 7°	»	15	
Consiglieri Ispettori	» 8°	»		
Primi segretari	» 9°	» 18		
Segretari	» 10°	»	22	
Vice-segretari	» 11°	»		
Totale		n. 70		70

Ruolo di ragionieri ed amministratori di gruppo A *e* B:

Ispettori superiori (gruppo *A*) e Segretari contabili superiori (gruppo *B*)	grado 6°	n. 1		
Ispettori capi (gruppo *A*) e Segregretari contabili capi (gruppo *B*)	» 7°	» 3		
Ispettori (gruppo *A*) e segretari contabili principali (gruppo *B*)	» 8°	» 6		
Primi segretari contabili Primi revisori (gruppo *B*)	» 9°	» 8		
Segretari contabili Revisori (gruppo *B*)	» 10°	»	12	
Vice-segretari contabili Vice-revisori (gruppo *B*)	» 11°	»		
Totale		n. 30		30

Ruolo del personale d'ordine gruppo C:

Archivisti principali	grado 8°	n. 2	
Archivisti capi	» 9°	» 5	
Primi archivisti	» 10°	» 10	
Archivisti	» 11°	» 15	
Applicati	» 12°	» 20	
Alunni d'ordine	» 13°	» 28	
Totale		n. 80	80

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n. 1	
Primi commessi	» 2	
Commessi e uscieri capi	» 6	
Uscieri	» 13	
Inservienti	» 13	
Totale	n. 35	35

Ruolo dei servizi tecnici (radiotelegrafisti, telefonisti, elettricisti, autisti, motociclisti):

Capo dei servizi tecnici	n. 1	
Capi tecnici	» 2	
Tecnici	» 13	
Aiuti-tecnici	» 14	
Totale	n. 30	30
Totale generale		n. 245

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA B

FINANZE

Ruolo della Ragioneria generale della Regione siciliana, gruppo A:

Ispettori centrali	grado	5°	n. 3	
Capi divisione Ispettori superiori	»	6°	» 4	
Capi sezione Ispettori capi	»	7°	» } 8	
Consiglieri - Ispettori	»	8°	» }	
Primi segretari	»	9°	» 10	
Segretari	»	10°	» } 40	
Vice-segretari	»	11°	» }	
Totale			n. 65	65

Ruolo di ragioneria di gruppo B:

Ragionieri contabili superiori	grado	6°	n. 1	
Ragionieri contabili capi	»	7°	» 1	
Ragionieri contabili principali	»	8°	» 2	
Primi ragionieri contabili	»	9°	» 5	
Ragionieri contabili	»	10°	» } 11	
Vice-ragionieri contabili	»	11°	» }	
Totale			n. 20	20

Ruolo del personale d'ordine gruppo C:

Archivisti principali	grado	8°	n. 2	
Archivisti capi	»	9°	» 3	
Primi archivisti	»	10°	» 5	
Archivisti	»	11°	» 10	
Applicati	»	12°	» 20	
Alunni d'ordine	»	13°	» 20	
Totale			n. 60	60

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n. 1	
Primi commessi	» 1	
Commessi e uscieri capi	» 1	
Uscieri	» 2	
Inservienti	» 5	
Totale	n. 10	10
Totale generale		n. 155

LA LOGGIA

TABELLA C

FINANZE

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Ispettori centrali	grado	5°	n. 4	
Capi divisione Ispettori superiori	»	6°	» 9	
Capi sezione Ispettori capi	»	7°	» } 12	
Consiglieri Ispettori	»	8°	» }	
Primi segretari	»	9°	» 15	
Segretari	»	10°	» } 25	
Vice-segretari	»	11°	» }	
Totale			n. 65	65

Ruolo amministrativo di gruppo B:

Segretari contabili superiori	grado	6°	n. 1	
Segretari contabili capi	»	7°	» 1	
Segretari contabili principali	»	8°	» 2	
Primi segretari contabili	»	9°	» 3	
Segretari contabili	»	10°	» } 8	
Vice segretari contabili	»	11°	» }	
Totale			n. 15	15

Ruolo del personale d'ordine gruppo C:

Archivisti principali	grado	8°	n. 1	
Archivisti capi	»	9°	» 3	
Primi archivisti	»	10°	» 5	
Archivisti	»	11°	» 7	
Applicati	»	12°	» 12	
Alunni d'ordine	»	13°	» 12	
Totale			n. 40	40

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n. 1	
Primi commessi	» 2	
Commessi e uscieri capi	» 3	
Uscieri	» 7	
Inservienti	» 12	
Totale	n. 25	25
Totale generale		n. 145

LA LOGGIA

TABELLA D

AGRICOLTURA E FORESTE

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Ispettori centrali	grado	5°	n. 3	
Capi divisione Ispettori superiori	»	6°	» 4	
Capi sezione Ispettori capi	»	7°	» } 6	
Consiglieri Ispettori	»	8°	» }	
Primi segretari	»	9°	» 10	
Segretari	»	10°	» } 25	
Vice-segretari	»	11°	» }	
Totale			n. 48	48

Ruolo tecnico dell'agricoltura « A » (1):

Ispettori centrali	grado	5°	n. 2	
Ispettori superiori	»	6°	» 3	
Ispettori capi	»	7°	» } 8	
Ispettori principali	»	8°	» }	
Ispettori	»	9°	» } 31	
Ispettori aggiunti	»	10°	» }	
Totale			n. 44	44

Ruolo amministrativo di gruppo B:

Segretari contabili superiori	grado	6°	n. 1	
Segretari contabili capi	»	7°	» 2	
Segretari contabili principali	»	8°	» 4	
Primi segretari contabili	»	9°	» 8	
Segretari contabili	»	10°	» } 15	
Vice segretari contabili	»	11°	» }	
Totale			n. 30	30

Ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo B (1):

Esperti superiori	grado	6°	n. 1	
Esperti capi	»	7°	» 2	
Esperti di 1ª classe	»	8°	» 4	
Esperti di 2ª classe	»	9°	» 10	
Esperti di 3ª classe	»	10°	» } 23	
Esperti di 4ª classe	»	11°	» }	
Totale			n. 40	40

Ruolo del personale d'ordine gruppo C:

Archivisti principali	grado	8°	n. 1	
Archivisti capi	»	9°	» 2	
Primi archivisti	»	10°	» 5	
Archivisti	»	11°	» 15	
Applicati	»	12°	» } 30	
Alunni d'ordine	»	13°	» }	
Totale			n. 53	53

Ruolo del personale subalterno (1):

Commessi capi	n. 1	
Primi commessi	» 2	
Commessi e uscieri capi	» 10	
Uscieri	» } 30	
Inservienti	» }	
Totale	n. 43	43
Totale generale		n. 258

(1) Nei ruoli tecnici di gruppo « A » e « B » e nel ruolo del personale subalterno è compreso anche il personale delle Condotte agrarie assunto in applicazione del decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, ratificato con la legge 24 febbraio 1951, n. 21.

GERMANÀ — LA LOGGIA

TABELLA *E*

LAVORI PUBBLICI

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Qualifica	grado	n.		
Ispettori centrali	grado 5°	n.	3	
Capi divisione — Ispettori superiori	» 6°	»	7	
Capi sezione — Ispettori capi	» 7°	»	14	
Consiglieri — Ispettori	» 8°	»		
Primi segretari	» 9°	»	16	
Segretari	» 10°	»	22	
Vice-segretari	» 11°	»		
Totale		n.	62	62

Ruolo tecnico di gruppo A:

Qualifica	grado	n.		
Ispettori centrali	grado 5°	n.	1	
Ispettori superiori — Ingegneri capi divisione	» 6°	»	1	
Ispettori capi — Ingegneri capi sezione	» 7°	»	2	
Ispettori — Ingegneri principali di sezione	» 8°	»	2	
Ingegneri principali	» 9°	»	4	
Ingegneri	» 10°	»		
Totale		n.	10	10

Ruolo amministrativo di gruppo B:

Qualifica	grado	n.		
Segretari contabili superiori	grado 6°	n.	1	
Segretari contabili capi	» 7°	»	2	
Segretari contabili principali	» 8°	»	5	
Primi segretari contabili	» 9°	»	8	
Segretari contabili	» 10°	»	20	
Vice segretari contabili	» 11°	»		
Totale		n.	36	36

Ruolo tecnico di gruppo B:

Qualifica	grado	n.		
Geometri superiori	grado 6°	n.	1	
Geometri capi	» 7°	»	1	
Geometri principali	» 8°	»	1	
Primi geometri	» 9°	»	2	
Geometri	» 10°	»	4	
Vice-geometri	» 11°	»		
Totale		n.	9	9

Ruolo del personale d'ordine gruppo C:

Qualifica	grado	n.		
Archivisti principali	grado 8°	n.	1	
Archivisti capi	» 9°	»	1	
Primi archivisti — Primi disegnatori	» 10°	»	4	
Archivisti — disegnatori	» 11°	»	6	
Applicati	» 12°	»	10	
Alunni d'ordine	» 13°	»	15	
Totale		n.	37	37

Ruolo del personale subalterno:

Qualifica	n.		
Commessi capi	n.	1	
Primi commessi	»	1	
Commessi e uscieri capi	»	2	
Uscieri	»	4	
Inservienti	»	6	
Totale	n.	14	14
Totale generale		n.	168

MILAZZO LA LOGGIA

TABELLA *F*

PUBBLICA ISTRUZIONE

Qualifica	grado	n.		
Ispettori centrali	grado 5°	n.	1	
Capi divisione — Ispettori amministrativi	» 6°	»	6	
Capi sezione	» 7°	»	8	
Consiglieri	» 8°	»		
Primi segretari	» 9°	»	7	
Segretari	» 10°	»	10	
Vice-segretari	» 11°	»		
Totale		n.	32	32

Ruolo ispettori di gruppo A, *per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica*:

Qualifica	grado	n.		
Ispettori generali (gruppo *A*)	grado 5°	n.	3	
Ispettori superiori (gruppo *A*)	» 6°	»		
Totale		n.	3	3

Ruolo ispettori di gruppo A *e* B *per l'istruzione elementare*:

Qualifica	grado	n.		
Ispettori generali (gruppo *A*)	grado 5°	n.	1	
Ispettori superiori (gruppo *A* e *B*)	» 6°	»	3	
Ispettori scolastici (gruppo *A* e *B*)	» 7°	»		
Totale		n.	4	4

Ruolo di ragioneria ed amministrativo di gruppo A *e* B:

Qualifica	grado	n.		
Segretario contabile superiore di 1ª classe (gruppo A)	grado 5°-6°	n.	1	
Segretario contabile capo (gruppo *A* e *B*)	» 7°	»	2	
Segretario contabile principale (gruppo *B*)	» 8°	»	2	
Primi segretari contabili (gruppo *B*)	» 9°	»	4	
Segretari contabili (gruppo *B*)	» 10°	»	6	
Vice-segretari contabili (gruppo *B*)	» 11°	»		
Totale		n.	15	15

Ruolo del personale d'ordine di gruppo C:

Qualifica	grado	n.		
Archivista principale	grado 8°	n.	1	
Archivista capo	» 9°	»	1	
Primi archivisti	» 10°	»	2	
Archivisti	» 11°	»	3	
Applicati	» 12°	»	3	
Alunni d'ordine	» 13°	»	4	
Totale		n.	14	14

Ruolo del personale subalterno:

Qualifica	n.		
Commessi capi	n.	1	
Primi commessi	»	1	
Commessi e uscieri capi	»	1	
Uscieri	»	2	
Inservienti	»	3	
Totale	n	8	8
Totale generale		n.	76

CASTIGLIA — LA LOGGIA

TABELLA *G*

INDUSTRIA E COMMERCIO

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Qualifica	grado	n.		
Ispettori centrali	grado 5°	n.	4	
Capi divisione — Ispettori superiori	» 6°	»	5	
Capi sezione — Ispettori capi	» 7°	»	10	
Consiglieri — Ispettori	» 8°	»		
Primi segretari	» 9°	»	10	
Segretari	» 10°	»	12	
Vice-segretari	» 11°	»		
Totale		n.	41	41

Ruolo amministrativo di gruppo B:

Qualifica	grado	n.		
Segretari contabili superiori	grado 6°	n.	1	
Segretari contabili capi	» 7°	»	1	
Segretari contabili principali	» 8°	»	2	
Primi segretari contabili	» 9°	»	2	
Segretari contabili	» 10°	»	5	
Vice-segretari contabili	» 11°	»		
Totale		n.	11	11

Ruolo del personale d'ordine di gruppo C:

Archivisti principali	grado	8°	n.	1	
Archivisti capi	»	9°	»	1	
Primi archivisti	»	10°	»	2	
Archivisti	»	11°	»	3	
Applicati	»	12°	»	5	
Alunni d'ordine	»	13°	»	10	
Totale			n.	22	22

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n.	1	
Primi commessi	»	1	
Commessi e uscieri capi	»	1	
Uscieri	»	2	
Inservienti	»	4	
Totale	n.	9	9
Totale generale		n.	83

BIANCO — LA LOGGIA

TABELLA *H*

LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Ispettori centrali		grado	5°	n.	2	
Capi divisione	Ispettori superiori	»	6°	»	2	
Capi sezione	Ispettori capi	»	7°	»	6	
Consiglieri	Ispettori	»	8°	»		
Primi segretari		»	9°	»	6	
Segretari		»	10°	»	8	
Vice-segretari		»	11°	»		
Totale				n.	24	24

Ruolo amministrativo di gruppo B:

Segretari contabili superiori	grado	6°	n.	1	
Segretari contabili capi	»	7°	»	1	
Segretari contabili principali	»	8°	»	1	
Primi segretari contabili	»	9°	»	3	
Segretari contabili	»	10°	»	5	
Vice-segretari contabili	»	11°	»		
Totale			n.	11	11

Ruolo del personale d'ordine di gruppo C:

Archivisti principali	grado	8°	n.	1	
Archivisti capi	»	9°	»	1	
Primi archivisti	»	10°	»	1	
Archivisti	»	11°	»	3	
Applicati	»	12°	»	6	
Alunni d'ordine	»	13°	»	8	
Totale			n.	20	20

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n.	1	
Primi commessi	»	1	
Commessi e uscieri capi	»	1	
Uscieri	»	3	
Inservienti	»	4	
Totale	n.	10	10
Totale generale		n.	65

DI NAPOLI — LA LOGGIA

TABELLA *I*

IGIENE E SANITA'

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Ispettori centrali		grado	5°	n.	1	
Capi divisione	Ispettori superiori	»	6°	»	3	
Capi sezione	Ispettori capi	»	7°	»	3	
Consiglieri	Ispettori	»	8°	»		
Primi segretari		»	9°	»	4	
Segretari		»	10°	»	4	
Vice-segretari		»	11°	»		
Totale				n.	15	15

Ruolo tecnico sanitario di gruppo A

Ispettori centrali		grado	5°	n.	1	
Capi divisione	Ispettori superiori	»	6°	»	3	
Capi sezione	Ispettori capi	»	7°	»	3	
Consiglieri	Ispettori	»	8°	»		
Primi segretari		»	9°	»	3	
Segretari		»	10°	»		
Totale				n.	10	10

Ruolo tecnico veterinario di gruppo A:

Ispettori centrali		grado	5°	n.	1	
Capi divisione	Ispettori superiori	»	6°	»		
Capi sezione	Ispettori capi	»	7°	»	1	
Consiglieri	Ispettori	»	8°	»		
Primi segretari		»	9°	»	1	
Segretari		»	10°	»		
Totale				n.	3	3

Ruolo di ragioneria ed amministrativo di gruppo A *e* B:

Segretario contabile superiore di 1ª classe (gruppo *A*)	grado	5°-6°	n.	1	
Segretari contabili superiori (gruppo *B*)	»	6°	»	1	
Segretari contabili capi (gruppo *B*)	»	7°	»	1	
Segretari contabili principali (gruppo *B*)	»	8°	»	1	
Primi segretari contabili (gruppo *B*)	»	9°	»	2	
Segretari contabili (gruppo *B*)	»	10°	»	3	
Vice-segretari contabili (gruppo *B*)	»	11°	»		
Totale			n.	9	9

Ruolo del personale d'ordine gruppo C:

Archivisti principali	grado	8°	n.	1	
Archivisti capi	»	9°	»	1	
Primi archivisti	»	10°	»	2	
Archivisti	»	11°	»	2	
Applicati	»	12°	»	3	
Alunni d'ordine	»	13°	»	4	
Totale			n.	13	13

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n.	1	
Primi commessi	»	1	
Commessi e uscieri capi	»	1	
Uscieri	»	2	
Inservienti	»	3	
Totale	n.	8	8
Totale generale		n.	58

PETROTTA — LA LOGGIA

TABELLA *L*

ENTI LOCALI

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Ispettori centrali		grado	5°	n.	4	
Capi divisione	Ispettori superiori	»	6°	»	7	
Capi sezione	Ispettori capi	»	7°	»	14	
Consiglieri	Ispettori	»	8°	»		
Primi segretari		»	9°	»	8	
Segretari		»	10°	»	24	
Vice-segretari		»	11°	»		
Totale				n.	57	57

Ruolo di ragioneria ed amministrativo di gruppo A *e* B:

Ispettori superiori di ragioneria di 1ª classe (gruppo *A*)	grado 5°	n. 1		
Ispettori superiori di ragioneria (gruppo *A*) e segretari contabili superiori (gruppo *B*)	» 6°	» 2		
Ispettori capi di ragioneria Segretari contabili capi (gruppo *A* e *B*)	» 7°	» 3		
Ispettori di ragioneria (gruppo *A*) e segretari contabili principali (gruppo *B*)	» 8°	» 6		
Primi segretari contabili (gruppo *B*)	» 9°	» 6		
Segretari contabili (gruppo *B*)	» 10°	» } 7		
Vice-segretari contabili (gruppo *B*)	» 11°	» }		
Totale		n. 25	25	

Ruolo del personale d'ordine di gruppo C:

Archivisti principali	grado 8°	n. 2	
Archivisti capi	» 9°	» 4	
Primi archivisti	» 10°	» 5	
Archivisti	» 11°	» 5	
Applicati	» 12°	» 6	
Alunni d'ordine	» 13°	» 10	
Totale		n. 32	32

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n. 1	
Primi commessi	» 1	
Commessi e uscieri capi	» 1	
Uscieri	» 3	
Inservienti	» 6	
Totale	n. 12	12
Totale generale		n. 126

ALESSI — LA LOGGIA

TABELLA *M*

TURISMO E SPETTACOLO

Ruolo amministrativo di gruppo A:

Ispettori centrali	grado 5°	n. 2	
Capi divisione Ispettori superiori	» 6°	» 3	
Capi sezione Ispettori capi	» 7°	» } 5	
Consiglieri Ispettori	» 8°	» }	
Primi segretari	» 9°	» }	
Segretari	» 10°	» } 10	
Vice-segretari	» 11°	» }	
Totale		n. 20	20

Ruolo amministrativo di gruppo B:

Segretari contabili superiori	grado 6°	n. 1	
Segretari contabili capi	» 7°	» } 2	
Segretari contabili principali	» 8°	» }	
Primi segretari contabili Stenografi o interpreti capi	» 9°	» }	
Segretari contabili Primi stenografi o interpreti	» 10°	» } 13	
Vice-segretari contabili Stenografi o interpreti	» 11°	» }	
Totale		n. 16	16

Ruolo del personale d'ordine di gruppo C:

Archivisti principali	grado 8°	n. }	
Archivisti capi	» 9°	» } 3	
Primi archivisti	» 10°	» }	
Archivisti	» 11°	» }	
Applicati	» 12°	» } 10	
Alunni d'ordine	» 13°	» }	
Totale		n. 13	13

Ruolo del personale subalterno:

Commessi capi	n. 1	
Primi commessi	» 1	
Commessi e uscieri capi	» }	
Uscieri	» } 7	
Inservienti	» }	
Totale	n. 9	
Totale generale		n. 58

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *N*

PRESIDENZA

Ruolo degli ispettori regionali:

Ispettori regionali di 1ª classe	n. 6	
Ispettori regionali di 2ª classe	» 24	
Totale	n. 30	30
Totale generale		n. 30

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 13 maggio 1953, n. 35.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, concernente: « Concessione di mutui alle Cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 13 *maggio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, concernente: « Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale » con le modifiche di cui appresso:

Sostituire l'art. 2 col seguente:

« Possono far parte delle cooperative di cui all'articolo 1

1) dipendenti dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

2) dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana;

3) impiegati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali i quali prestino servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione siciliana; presso l'Assemblea regionale siciliana, presso il Consiglio di Giustizia amministrativa o presso le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione siciliana;

4) impiegati degli Enti locali e degli Istituti di diritto pubblico in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione, presso l'Assemblea regionale siciliana, presso il Consiglio di Giustizia amministrativa o presso le sezioni della Corte dei conti, istituite presso la Regione siciliana.

E' consentito per ciascuna cooperativa, anche se questa proceda soltanto ad acquisti di costruzioni o di appartamenti da completare di cui all'art. 1, la partecipazione di un tecnico (ingegnere civile od architetto) estraneo alle categorie di cui sopra, il quale presti gratuitamente la sua opera a favore della cooperativa medesima, nonchè di due dipendenti statali, anche se a riposo.

E'. altresì, consentita la concessione di mutui in favore di cooperative delle quali facciano parte dipendenti statali anche a riposo a condizione che:

a) almeno la metà dei soci rientri nelle categorie indicate nel primo comma del presente articolo;

b) tutti i soci appartengano alla cooperativa da epoca anteriore al 1° gennaio 1951.

c) gli edifici della cooperativa fossero già in costruzione alla predetta data del 1° gennaio 1951.

Sostituire il primo comma dell'art. 3 con il seguente:

« Le domande per la concessione dei mutui corredate dal progetto esecutivo e dalla perizia di stima per le costruzioni da completare o per gli appartamenti da completare di cui è consentito l'acquisto ai termini dell'art. 1, devono essere presentate all'Assessorato delle finanze ».

Sostituire l'art. 5 con il seguente:

« Le somme anticipate verranno restituite in trenta annualità costanti posticipate comprensive dell'interesse del 2% a partire dal 1° gennaio successivo al giorno in cui il fabbricato o l'appartamento è dichiarato abitabile ».

Sostituire il primo comma dell'art. 6 con il seguente:

« Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto legislativo coloro che non risiedono nel Comune ove sorgono gli alloggi o che in detto Comune abbiano la piena proprietà di altra abitazione adeguata alle esigenze della loro famiglia, giusto quanto dispone l'art. 31 del testo unico sull'edilizia popolare e sue successive modifiche ».

Sostituire il terzo comma dell'art. 6 con il seguente:

« La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio, tranne nei casi di trasferimento ad altra sede o di decesso dell'assegnatario ».

Sostituire l'art. 8 col seguente:

« Tutti gli atti e contratti, stipulati o da stipularsi per la esecuzione del presente decreto legislativo presidenziale, nonchè tutte le operazioni a tale scopo dirette, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo indipendentemente dal valore degli atti e dei contratti medesimi.

Tali agevolazioni si estendono anche al contratto di mutuo da stipularsi, tramite la cooperativa della quale il socio fa parte, tra l'Assessorato delle finanze mutuante ed il socio assegnatario, in sede di liquidazione finale relativa, o allo stabile sociale o all'appartamento acquistato, nonchè agli atti di cessione di credito relativi alle rate del mutuo concesso, ed a tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per l'attribuzione degli appartamenti in proprietà individuale ai soci e per il conseguente frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca.

Le case di abitazione costruite o da costruire od in corso di costruzione od acquistate a norma del presente decreto legislativo, per 25 anni, sono esenti dalla imposta sui fabbricati e relative sovrimposte ».

Sostituire l'art. 9 con il seguente:

« Per le finalità previste dal presente decreto legislativo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge del bilancio 31 dicembre 1951, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000.000.000 ripartita come segue:

L. 100.000.000, nell'esercizio 1950-51;
L. 500.000.000, nell'esercizio 1951-52;
L. 400.000.000, nell'esercizio 1952-53;
L. 900.000.000, nell'esercizio 1953-54;
L. 900.000.000, nell'esercizio 1954-55;
L. 700.000.000, nell'esercizio 1955-56;
L. 500.000.000, nell'esercizio 1956-57;

Aggiungere il seguente art. 9-*bis*

« L'ammontare del mutuo, di cui al presente decreto legislativo, è consentito in modo che la rata annua di ammortamento per l'estinzione dello stesso mutuo non superi il 25 per cento dell'ammontare della retribuzione annua, percepita all'atto della stipula dal mutuatario ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 32.

Pagamento delle spese della Regione mediante accreditamento in conto corrente postale o con commutazione in vaglia bancari.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 23 *maggio* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Considerato che appare opportuno provvedere con urgenza ad emanare norme per il pagamento delle spese della Regione mediante accreditamento in conto corrente postale o con commutazione in vaglia bancari;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 settembre 1952.

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Gli Uffici amministrativi centrali della Regione possono disporre che i mandati diretti siano estinti, a cura degli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, mediante:

a) commutazione in vaglia bancario non trasferibile, a favore del creditore da spedirsi al medesimo in piego postale assicurato;

b) versamento in conto corrente postale, al nome del creditore.

Art. 2.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente alla chiusura dell'esercizio, sono tenuti ad estinguere i mandati diretti individuali e quelli collettivi anche se in tutto o in parte inestinti, e gli ordinativi tratti dai funzionari delegati su ordini di accreditamento, con le modalità di cui alla lettera *a*) dell' art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 13 *maggio* 1953, *registro n.* 1, *foglio n.* 82.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 maggio 1953, n. 1.

Acquisto del Palazzo d'Orleans ed adiacenze in Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *del* 30 *maggio* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive proroghe e modificazioni;

Vista la legge regionale 21 aprile 1953, n. 32;

Considerata la opportunità di provvedere con urgenza all'acquisto del Palazzo d'Orleans ed adiacenze, in Palermo;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 15 gennaio, 22 aprile e 8 maggio 1953;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad acquistare la Villa d'Orleans, costituita dal fabbricato principale, dai corpi contigui e limitrofi e dall'annesso parco, sito in Palermo, piazza Indipendenza.

Art. 2.

Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, a commettere alla Commissione di conciliazione italo-francese, di cui all'art. 83 del Trattato di pace 10 febbraio 1947, la determinazione del prezzo di acquisto.

Art. 3.

La spesa occorrente per l'attuazione del presente decreto legislativo sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1953-54.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 21 aprile 1953, n. 32.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 maggio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti. Ufficio controllo atti del Governo, addì 26 maggio 1953, *registro* 1, *foglio n.* 84.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 maggio 1953, n. 2.

Modifica all'art. 7 del Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *del* 30 *maggio* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive proroghe e modificazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1953, n. 32;
Considerata la opportunità di provvedere con urgenza ad apportare modifiche all'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 14 febbraio e del 22 aprile 1953;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Nella Regione siciliana la pubblicazione dell'avviso di presentazione di domande per nuove concessioni e utilizzazioni di acque pubbliche relative a piccole derivazioni, fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte terza, sostituisce anche la pubblicazione dell'avviso di tali domande nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 21 aprile 1953, n. 32.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 maggio 1953

RESTIVO

MILAZZO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 26 maggio 1953, *registro n.* 1, *foglio n.* 85.

DECRETO PRESIDENZIALE 6 maggio 1953, n. 3.

Regolamento di esecuzione della legge 26 gennaio 1953, n. 2, concernente provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 32 *del* 19 *giugno* 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, concernente provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza;
Ritenuta la necessità di disciplinare l'impiego del provento di cui alla lettera *d)* dell'art. 3 della predetta legge, mediante un piano annuale che tenga conto dei bisogni degli Enti pubblici e privati di assistenza e beneficenza giuridicamente costituiti, che gestiscono brefotrofi, orfanotrofi ed ospizi di vecchi, nonchè della particolare situazione di disagio delle categorie assistibili della popolazione dei vari Comuni della Regione;
Su proposta dell'Assessore per gli Enti locali;
Su conforme parere espresso dal Consiglio di Giustizia amministrativa nella seduta del 24 febbraio 1953;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 1953;

Decreta:

Art. 1.

All'inizio di ogni anno finanziario. l'Assessore per gli Enti locali:

a) fissa le rette da corrispondersi agli enti pubblici e privati di assistenza e beneficienza giuridicamente costituiti che gestiscono brefotrofi, orfanotrofi ed ospizi per vecchi, per il ricovero di minori poveri e di vecchi indigenti inabili al lavoro, la cui spesa è assunta dalla Regione integralmente o parzialmente attingendo al provento di cui all'art. 3 lettera *d)* della legge 26 gennaio 1953, n. 2;

b) destina i due terzi del fondo disponibile alla assunzione della spesa, anche ad integrazione di rette altrimenti corrisposte e di contributi diretti dello Stato, per rette di ricovero, presso gli enti predetti, di minori poveri e di vecchi indigenti inabili al lavoro, ripartendo l'ammontare fra i Comuni della Regione secondo l'indice delle rispettive popolazioni;

c) riserva il rimanente terzo del fondo all'assunzione dell'intera spesa, in favore degli enti suindicati, per rette di ricovero, negli istituti più adatti, di quei minori o vecchi che, non compresi nel programma di assistenza formulato all'inizio dell'anno, risulteranno nel corso di esso bisognosi e meritevoli di assistenza immediata.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 lettera *d*) della legge citata sono considerati minori coloro che non hanno compiuto il 16° anno di età; vecchi coloro che hanno raggiunto il 50° anno di età, se donne, ed il 55° se uomini.

Art. 3.

Per la raccolta e la istruzione delle richieste di ricovero è istituito in ogni Comune un Comitato composto da:

a) il presidente dell'Ente comunale di assistenza o un suo delegato, presidente;

b) il parroco della Chiesa Madre o un sacerdote da questi designato, componente;

c) un rappresentante del locale Comando carabinieri, componente.

Funziona da segretario il segretario dell'Ente comunale di assistenza.

I membri del Comitato e il segretario esercitano il loro ufficio gratuitamente.

Art. 4.

Il Comitato comunale trasmette al sindaco, entro il 10 gennaio, le richieste di ricovero, munite di una succinta relazione.

Il sindaco sottopone gli atti alla Giunta municipale, la quale propone l'elenco nominativo dei ricoverandi. L'elenco, previa pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, è trasmesso all'Assessorato degli Enti locali.

L'elenco predetto deve inoltre essere formalmente comunicato al Consiglio comunale nella sua prima seduta. Il verbale di seduta consiliare, in cui devono essere inserite le eventuali osservazioni dei consiglieri, deve essere inoltrato all'Assessorato degli Enti locali.

Art. 5.

Avverso le proposte della Giunta municipale qualsiasi cittadino od ente può presentare denunzia all'Assessore per gli Enti locali.

Art. 6.

L'Assessore per gli Enti locali, previo esame degli atti trasmessigli, ordina insindacabilmente con proprio decreto l'assunzione totale o parziale delle spese per le rette dei ricoveri che intende ammettere.

Art. 7.

L'Assessore per gli Enti locali, all'inizio di ogni anno finanziario, fissa con proprio decreto i termini entro i quali le Giunte municipali dovranno proporre l'elenco nominativo dei ricoverandi, trasmetterlo all'Assessorato degli Enti locali e comunicarlo ai rispettivi Consigli comunali.

L'Assessore può considerare come non trasmesse le proposte pervenute oltre il termine disposto e quelle che non risultino comunicate ai competenti Consigli comunali entro il 1° giugno di ogni anno.

Art. 8.

Le somme eventualmente rimaste disponibili anche per effetto di quanto statuito al secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento saranno assegnate dall'Assessore per gli Enti locali con proprio decreto nel modo previsto alla lettera *c*) del precedente art. 1.

Art. 9.

Per l'impiego dei fondi stanziati nel bilancio 1952-53, nonchè per l'annuo impiego della somma di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1, l'Assessore per gli Enti locali prescinde dall'osservanza dei termini e delle modalità contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 6 maggio 1953

RESTIVO

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti- Ufficio controllo atti del Governo, addì 11 giugno 1953, registro n. 1, foglio n. 89.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1104477) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.